

N. 76655 di Repertorio

N. 16449 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

23 dicembre 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventitrè del mese di dicembre,
in Milano, Via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio
Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria
e straordinaria della società:

“Friulchem S.p.A.”

con sede in Vivaro, Via San Marco n. 23, capitale sociale sottoscritto e
versato per Euro 6.000.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto
dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pordenone
– Udine al numero di iscrizione e codice fiscale 01307000933, Repertorio
Economico Amministrativo n. PN-56356, iscritta nell'apposita sezione
speciale in qualità di PMI INNOVATIVA

(d'ora in avanti anche la “**Società**”, l’“**Emittente**” o “**FRIULCHEM**”),
tenutasi in data 23 dicembre 2024

nel luogo di convocazione, in Milano, Via Metastasio n. 5, presso lo studio
ZNR Notai,

con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 del
Codice Civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni
applicabili, anche a ragione della condizione della Società, le cui azioni
sono ammesse alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di
negoziazione Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A.) dello svolgimento della predetta assemblea.

“Il giorno ventitrè dicembre duemilaventiquattro,
alle ore 10, presso lo studio ZNR Notai in Milano, Via Metastasio n. 5,
si è riunita anche mediante mezzi di telecomunicazione l'assemblea
ordinaria e straordinaria della società

“Friulchem S.p.A.”

ivi convocata, in prima convocazione, alle ore 10.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione della Società, ALESSANDRO
MAZZOLA – collegato con mezzi di telecomunicazione con lo studio ZNR
Notai – saluta tutti gli intervenuti.

Richiamato l'art. 24 dello statuto sociale, il medesimo ALESSANDRO
MAZZOLA assume la presidenza dell'assemblea e propone di designare
nella persona del notaio FILIPPO ZABBAN il segretario della riunione, che
farà luogo a verbalizzazione in forma di pubblico atto notarile, dando atto
che il notaio si trova nel luogo ove è convocata l'odierna riunione in Milano,
via Metastasio n. 5.

Nessuno dissentendo riguardo a questa proposta di designazione, il Presidente chiede al notaio di dare lettura, in sua vece, di alcune comunicazioni propedeutiche alla odierna riunione assembleare.

Il notaio, per conto del Presidente segnala che la Società – in applicazione dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (il "**Decreto**"), convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, prorogato fino al 31 dicembre 2024 con la legge n. 21 del 12 marzo 2024 (art. 11, comma 2) e dell'art. 22.3 dello statuto di Friulchem – si è avvalsa della facoltà di prevedere che la riunione odierna si svolga con l'intervento in Assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà comunque intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari e comunque l'intervento in assemblea da parte dei soci o delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

Prosegue il notaio segnalando, sempre per conto del Presidente, che:

- come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha quindi designato l'avv. Alessandro Franzini (l' "**Avv. Franzini**"), presente presso il luogo di convocazione, quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135-undecies TUF;
- l'Avv. Franzini, in qualità di Rappresentante Designato – come risulta dal modulo di delega - ha segnalato che non sussistono in capo al medesimo situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135-decies, comma 2, TUF rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto;
- in conformità all'art. 106 comma 4 del suddetto Decreto, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-novies TUF in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF.

Prosegue, il notaio, per dare atto, per conto del Presidente, che:

- il capitale sociale è sottoscritto e versato per Euro 6.000.000,00, suddiviso in n. 7.999.750 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto;
- alla data della corrente assemblea la Società non detiene azioni proprie;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il notaio, quindi, sempre per conto del Presidente, precisa che, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito Internet della Società in data 7 dicembre 2024, e per estratto, contenente tutti gli elementi di cui all'art. 2366 c.c., sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 7 dicembre 2024.

Il Presidente comunica che, per quanto a conoscenza della Società, sulla base della documentazione disponibile, non risultano in essere patti parasociali disciplinati dagli articoli 2341-bis e seguenti del Codice Civile.

A richiesta del notaio e per gli effetti dell'art. 2341-ter codice civile, per quanto occorrer possa, l'Avv. Franzini, Rappresentante Designato intervenuto fisicamente, dichiara che i suoi deleganti non hanno fatto constare al medesimo l'esistenza di patti parasociali.

Il notaio, quindi, sempre per conto del Presidente, riprende e precisa

ancora:

- che è funzionante – come dal Presidente consentito – un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;
- che le votazioni all'odierna assemblea avranno luogo mediante comunicazione orale da parte del Rappresentante Designato;
- che, per quanto a conoscenza del Presidente, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, previste dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan tempo per tempo applicabile, è il seguente:

| Azionista | Numero di Azioni | % capitale sociale |
|--|-------------------------|---------------------------|
| EVULTIS SA | 3.111.250 | 38,89 |
| FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA | 1.900.000 | 23,75 |
| NEW BERNASCONI SA | 507.500 | 6,34 |

Il Presidente rammenta quindi che, ai sensi del richiamo operato dall'art. 16 dello statuto sociale, è sospeso il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "**Regolamento Emittenti EGM**") e che alla Società non risultano, alla data odierna, inadempimenti di tale genere.

Il Rappresentante Designato dichiara che al medesimo non risultano sospensioni del diritto di voto per i soci partecipanti, derivanti dalle disposizioni statutarie sopra indicate.

Il Presidente dà quindi atto:

- che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea;
- che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
- che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti – anche di carattere informativo – previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Il notaio, per conto del Presidente, dà quindi atto:

- che l'assemblea si riunisce oggi in prima convocazione;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione, oltre ad esso Presidente, i consiglieri Disma Giovanni Mazzola, Carlo Marelli, Biagio Giugliano, Ariel Davide Segre e Silvia Moiana, mentre è giustificata l'assenza di Roberta Terpin;
- che per il Collegio Sindacale sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione Marco Mazzi, Presidente, ed il sindaco effettivo Andrea Foschia, mentre è giustificata l'assenza di Cristina Pillolo;
- che sono in assemblea rappresentate – per delega rilasciata al Rappresentante Designato, nella persona dell'Avv. Alessandro Franzini – n. 5.518.750 azioni ordinarie, portate da n. 3 aventi diritto, sul complessivo

numero di 7.999.750 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 68,987% del capitale sociale.

Il Presidente riprende la parola e dichiara che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto rappresentati e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali.

Il notaio dà quindi atto che:

- l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato (con indicazione del delegante) con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'Emittente ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, con indicazione della presenza per ciascuna votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione;
- ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Richiamate le norme di legge, il Presidente dà atto che l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione.

Il notaio dà quindi lettura come segue dell'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Revoca dell'ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan delle Azioni emesse dalla Società; delibere inerenti e conseguenti.
2. Completamento della formazione della riserva legale mediante l'utilizzo di parte della "Riserva da sovrapprezzo delle azioni". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifica dello statuto sociale: modifica degli articoli 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 e 40, eliminazione degli articoli 14, 15 e 16 e rinumerazione degli articoli successivi in conseguenza dell'eliminazione degli articoli sopra indicati, il tutto subordinatamente all'efficacia della revoca dell'ammissione alle negoziazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente dà atto che sono stati pubblicati sul sito della Società, fra l'altro, i seguenti documenti:

- avviso di convocazione;
- relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'Ordine del Giorno;
- relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul valore di liquidazione delle azioni di Friulchem in caso di recesso ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile, unitamente ai suoi allegati;
- modulistica per delega ex art. 135-undecies TUF e delega/subdelega ex art. 135-novies TUF.

Aperta la seduta,

il Presidente introduce la trattazione del **primo punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria** (*Revoca dell'ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan delle Azioni emesse dalla Società; delibere inerenti e conseguenti*).

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Società ha convocato la presente assemblea anche per deliberare in merito alla proposta di revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società presso Euronext Growth Milan (la “**Revoca**” o “**Delisting**”), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., in linea con quanto disposto dall'art. 41 del Regolamento Emittenti EGM e dall'articolo 19 dello statuto sociale, nonché per adottare, conseguentemente, un nuovo statuto della Società subordinatamente all'efficacia della Revoca.

Il Presidente rammenta che sono state predisposte (i) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'Ordine del Giorno e (ii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul valore di liquidazione delle azioni di Friulchem in caso di recesso ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile.

In considerazione del fatto che dette relazioni sono state messe a disposizione del pubblico, il Presidente propone ne venga omessa la lettura. Nessuno opponendosi, il notaio, su richiesta del Presidente, dà lettura, come segue, della proposta di deliberazione sul punto all'Ordine del Giorno: *“L'Assemblea di Friulchem S.p.A., in relazione al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria,*

- udita l'esposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- visto l'articolo 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- esaminate le motivazioni sottese alla proposta di revoca dalle negoziazioni delle azioni della Società presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- preso atto della Relazione illustrativa e della relazione ex art. 2437-ter del codice civile del Consiglio di Amministrazione, del parere del collegio sindacale sul valore di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile e del parere della società incaricata della revisione legale dei conti sul valore di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile;

delibera

1. di approvare la proposta di revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie di Friulchem S.p.A. presso Euronext Growth Milan;
2. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di porre in essere ogni ulteriore atto necessario per dare materiale esecuzione alla revoca della negoziazione presso Euronext Growth Milan e di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato ai sensi della normativa applicabile.”

Al termine della lettura della proposta, il Presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria di cui è stata data lettura.

Il notaio, per conto del Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione

alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni ed il Rappresentante Designato comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 5.518.750;
- nessuna azione contraria e
- nessuna azione astenuta.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di cui all'art. 41 del Regolamento Emittenti EGM e all'art. 19 dello statuto sociale.

Il Presidente dà atto che l'indicazione nominativa dei soci con indicazione del relativo voto e del quantitativo azionario, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare e ciò a valere per tutte le votazioni.

Essendo intervenuta approvazione della delibera di Revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie di Friulchem S.p.A., si passa alla trattazione del **secondo punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria** (*Completamento della formazione della riserva legale mediante l'utilizzo di parte della "Riserva da soprapprezzo delle azioni". Deliberazioni inerenti e conseguenti.*).

Il Presidente fa pieno riferimento, in relazione al punto in trattazione, alla relazione del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno, rammentando che la stessa è stata messa a disposizione del pubblico e, pertanto, è nota agli interessati.

Il Presidente chiede, quindi, al notaio di dare lettura della proposta di delibera relativa al corrente punto all'ordine del giorno contenuta nella relazione illustrativa sopra citata; a tale richiesta aderendo, il notaio ne dà lettura come segue:

"L'Assemblea di Friulchem S.p.A., in relazione al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria,

- udita l'esposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

1. di incrementare la riserva legale fino al limite di legge di cui all'art. 2430 del codice civile, ossia da Euro 54.679,00 a Euro 1.200.000,00, mediante imputazione dell'importo di Euro 1.145.321,00 dalla "Riserva da soprapprezzo delle azioni", che, all'esito, risulterà corrispondentemente ridotta e quindi pari a Euro 2.854.229,00;

2. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con

facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di porre in essere ogni ulteriore atto necessario per dare materiale esecuzione alla presente delibera e di procedere agli adeguamenti contabili con decorrenza dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea.”.

Al termine della lettura della proposta, il Presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione sul secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria di cui è stata data lettura.

Il notaio, per conto del Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni ed il Rappresentante Designato comunica oralmente il risultato delle votazioni come segue:

- azioni favorevoli n. 5.518.750;
- nessuna azione contraria e
- nessuna azione astenuta.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 21 dello statuto sociale rinvia.

Quindi il Presidente dà atto che, essendo intervenuta approvazione della delibera di Revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie di Friulchem S.p.A., si può passare alla trattazione delle modifiche statutarie di parte straordinaria a tale delibera di Revoca connesse.

Il Presidente attesta quindi che non sono intervenute modifiche delle presenze e che, pertanto, l'assemblea è validamente costituita anche in parte straordinaria.

Quindi il Presidente introduce l'**unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria** (*Modifica dello statuto sociale: modifica degli articoli 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 e 40, eliminazione degli articoli 14, 15 e 16 e rinumerazione degli articoli successivi in conseguenza dell'eliminazione degli articoli sopra indicati, il tutto subordinatamente all'efficacia della revoca dell'ammissione alle negoziazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti*).

Il Presidente rinvia alla sezione relativa al punto in trattazione contenuta nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sui punti all'ordine del giorno, limitandosi a sottolineare che, per quanto concerne il punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'assemblea, si propone ai soci – stante l'intervenuta approvazione della deliberazione assembleare

concernente la Revoca e subordinatamente alla efficacia di quest'ultima – di approvare alcune modifiche al vigente statuto finalizzate al relativo adeguamento allo status di società per azioni non quotata.

Il Presidente chiede al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione relativa alle modifiche statutarie contenuta nella relazione; a tale richiesta aderendo, il notaio ne dà lettura come segue:

“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Friulchem S.p.A.,

- udita l’esposizione del Presidente,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,

delibera

1. subordinatamente all’efficacia della Revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie di Friulchem S.p.A., di modificare gli articoli 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 e 40, di eliminare gli articoli 14, 15 e 16 e in conseguenza di rinumerare gli articoli successivi dello statuto sociale di Friulchem S.p.A., il tutto come risultante nel testo riportato nella relazione degli amministratori;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi facoltà a tal fine necessaria e opportuna, nessuna esclusa ed eccettuata, compresa quella di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l’iscrizione del Registro delle Imprese”.

Terminata la lettura della proposta da parte del notaio, il Presidente introduce la votazione del testo di delibera letto.

Il notaio, per conto del Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni ed il Rappresentante Designato comunica oralmente il risultato delle medesime come segue:

- azioni favorevoli n. 5.518.750;

- nessuna azione contraria e

- nessuna azione astenuta.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta e conferma che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato, come da comunicazione orale resa dal medesimo Rappresentante Designato, hanno determinato il risultato testé comunicato.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 21 dello statuto sociale rinvia.

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 10 e 29.

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "**A**", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti delle votazioni;
- sotto la lettera "**B**", la Relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno, anche di parte straordinaria, in copia estratta dal sito;
- sotto la lettera "**C**" la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul valore di liquidazione delle azioni di Friulchem S.p.A. in caso di recesso ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile, unitamente ai suoi allegati, in copia estratta dal sito.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 14 e 48 di questo giorno ventitrè dicembre duemilaventiquattro.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di sei fogli ed occupa dodici pagine sin qui.


Firmato Filippo Zabban

SPAZIO ANNULLATO

ASSEMBLEA FRIULCHEM S.p.A. 23 DICEMBRE 2024

| Azionista | Delega rappresentante designato | N. Azioni |
|---|---------------------------------|------------------|
| FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA | Alessandro Franzini | 1.900.000 |
| EVULTIS SA | Alessandro Franzini | 3.111.250 |
| NEW BERNASCONI SA | Alessandro Franzini | 507.500 |
| | | |
| TOTALE Azioni emesse | | 7.999.750 |
| | | |
| N. Azionisti | | 3 |
| N. Azioni intervenute | | 5.518.750 |
| % Azioni Intervenute sulle azioni emesse | | 68,987% |

Allegato " A " all'atto
in data...23-12-2024..
n.....76655/16449..... rep.



ASSEMBLEA FRIULCHEM S.p.A. 23 dicembre 2024 - votazione punto 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria

| Azionista | Delega al rappresentante designato | N. Azioni intervenute | Favorevole (n. azioni) | Contrario (n. azioni) | Astenuto (n. azioni) | Non votante (n. azioni) |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FRIULIA SPA | x | 1.900.000 | 1.900.000 | | | |
| EVULTIS SA | X | 3.111.250 | 3.111.250 | | | |
| NEW BERNASCONI SA | x | 507.500 | 507.500 | | | |
| TOTALE Azioni intervenute | | 5.518.750 | 5.518.750 | - | - | - |
| TOTALE Azioni Favorevoli | 5.518.750 | | | | | |
| TOTALE Azioni Contrarie | - | | | | | |
| TOTALE Azioni Astenute | - | | | | | |
| TOTALE Azioni Non Votanti | - | | | | | |
| Esiti delle votazioni | | | | | | |
| Favorevoli | | | | | | |
| % sulle Azioni intervenute | 100,000% | | | | | |
| % sulle Azioni emesse | 68,987% | | | | | |
| Contrari | | | | | | |
| % sulle Azioni intervenute | 0,0000% | | | | | |
| % sulle Azioni emesse | 0,0000% | | | | | |
| Astenuti | | | | | | |
| % sulle Azioni intervenute | 0,0000% | | | | | |
| % sulle Azioni emesse | 0,0000% | | | | | |
| Non votanti | | | | | | |
| % sulle Azioni intervenute | 0,0000% | | | | | |
| % sulle Azioni emesse | 0,0000% | | | | | |

[Handwritten signature]

ASSEMBLEA FRIULCHEM S.p.A. 23 dicembre 2024 - votazione punto 2 all'ordine del giorno di parte ordinaria

| Azionista | Delega al rappresentante designato | N. Azioni intervenute | Favorevole (n. azioni) | Contrario (n. azioni) | Astenuto (n. azioni) | Non votante (n. azioni) |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FRIULIA SPA | x | 1.800.000 | 1.800.000 | | | |
| EVULTIS SA | X | 3.111.250 | 3.111.250 | | | |
| NEW BERNASCONI SA | x | 507.500 | 507.500 | | | |
| | | | | | | |
| TOTALE Azioni intervenute | | 5.518.750 | 5.518.750 | - | - | - |
| TOTALE Azioni Favorevoli | 5.518.750 | | | | | |
| TOTALE Azioni Contrarie | - | | | | | |
| TOTALE Azioni Astenute | - | | | | | |
| TOTALE Azioni Non Votanti | - | | | | | |

Esiti delle votazioni

| | |
|----------------------------|-----------|
| Favorevoli | |
| % sulle Azioni intervenute | 100,0000% |
| % sulle Azioni emesse | 68,987% |
| Contrari | |
| % sulle Azioni intervenute | 0,0000% |
| % sulle Azioni emesse | 0,0000% |
| Astenuti | |
| % sulle Azioni intervenute | 0,0000% |
| % sulle Azioni emesse | 0,0000% |
| Non votanti | |
| % sulle Azioni intervenute | 0,0000% |
| % sulle Azioni emesse | 0,0000% |



ASSEMBLEA FRIULCHEM S.p.A. 23 dicembre 2024 - votazione punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria

| Azionista | Delega al rappresentante designato | N. Azioni intervenute | Favorevole (n. azioni) | Contrario (n. azioni) | Astenuto (n. azioni) | Non votante (n. azioni) |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FRIULIA SPA | x | 1.900.000 | 1.900.000 | | | |
| EVULTIS SA | X | 3.111.250 | 3.111.250 | | | |
| NEW BERNASCONI SA | x | 507.500 | 507.500 | | | |
| | | | | | | |
| TOTALE Azioni intervenute | | 5.518.750 | 5.518.750 | - | - | - |
| TOTALE Azioni Favorevoli | 5.518.750 | | | | | |
| TOTALE Azioni Contrarie | - | | | | | |
| TOTALE Azioni Astenute | - | | | | | |
| TOTALE Azioni Non Votanti | - | | | | | |

Esiti delle votazioni

| | |
|----------------------------|-----------|
| Favorevoli | |
| % sulle Azioni intervenute | 100,0000% |
| % sulle Azioni emesse | 68,987% |
| Contrari | |
| % sulle Azioni intervenute | 0,0000% |
| % sulle Azioni emesse | 0,0000% |
| Astenuti | |
| % sulle Azioni intervenute | 0,0000% |
| % sulle Azioni emesse | 0,0000% |
| Non votanti | |
| % sulle Azioni intervenute | 0,0000% |
| % sulle Azioni emesse | 0,0000% |

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Allegato " B "all'atto
in data...23-12-2024..
n. 16655/16449. rep.



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA
PROPOSTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
del 23 dicembre 2024 in prima convocazione e in data 27 dicembre 2024, occorrendo, in
seconda convocazione**

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti di Friulchem S.p.A. ("**Società**" o "**Friulchem**") sono convocati in assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 23 dicembre 2024 alle ore 10.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 dicembre 2024, alla stessa ora, presso lo Studio Notarile ZNR Notai, in via Metastasio 5, 20123, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Revoca dell'ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan delle Azioni emesse dalla Società; delibere inerenti e conseguenti.
2. Completamento della formazione della riserva legale mediante l'utilizzo di parte della "Riserva da sovrapprezzo delle azioni". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifica dello statuto sociale: modifica degli articoli 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 e 40, eliminazione degli articoli 14, 15 e 16 e rinumerazione degli articoli successivi in conseguenza dell'eliminazione degli articoli sopra indicati, il tutto subordinatamente all'efficacia della revoca dell'ammissione alle negoziazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Relazione illustrativa degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno di Parte Ordinaria

1. Revoca dell'ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan delle Azioni emesse dalla Società; delibere inerenti e conseguenti

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha convocato l'Assemblea degli Azionisti per deliberare in merito alla proposta di revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società presso Euronext Growth Milan ("Revoca" o "Delisting"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., in linea con quanto disposto dall'art. 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dall'art. 19 dello statuto della Società e per adottare un conseguente nuovo statuto sociale, subordinatamente all'efficacia della Revoca.

La proposta di Revoca è motivata dalla necessità di razionalizzare i costi operativi, in conseguenza del contenimento degli adempimenti e degli oneri derivanti dallo *status* di società quotata, con la possibilità di concentrare maggiori risorse operative e finanziarie sulle proprie attività tecniche e commerciali, con una maggiore flessibilità gestionale e organizzativa e una riduzione degli oneri gestionali.

Il Delisting permetterà alla Società di focalizzarsi, in particolare, sulle proprie attività operative, volte al perseguimento degli obiettivi previsti dal piano industriale in termini di crescita nel mercato di riferimento.

Sulla base delle suddette motivazioni, la permanenza delle azioni della Società sul mercato Euronext Growth Milan e i connessi adempimenti non appaiono attualmente rispondere al miglior interesse della Società.

Si evidenzia che il Delisting è subordinato all'approvazione della proposta da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti che dovrà avvenire, ai sensi dell'art. 19 dello statuto della Società e dell'art. 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, da parte di non meno del 90% dei voti degli Azionisti riuniti in Assemblea. Di conseguenza, raggiunto il *quorum* costitutivo in Assemblea ordinaria (che si ricorda consistere, per la prima convocazione, in almeno la metà del capitale sociale), qualora il 90% dei soci presenti in assemblea voti favorevolmente alla presente proposta, si instaurerà il predetto processo di Delisting, con rilevanti conseguenze anche per gli Azionisti che non si siano presentati per esercitare il loro diritto di voto in Assemblea.

Di seguito sono riportate le partecipazioni dei principali azionisti dell'Emittente, per quanto noto alla data odierna:

- Evultis S.A., che detiene n. 3.111.250 azioni ordinarie, pari a una partecipazione di circa il 38,89% del capitale sociale,
- Friulia S.p.A., che detiene n. 1.900.000 azioni ordinarie, pari a una partecipazione di circa il 23,75% del capitale sociale, e
- Fiduciaria Bernasconi S.A., che detiene n. 507.500 azioni ordinarie, pari a una partecipazione di circa il 6,34% del capitale sociale.

In data 6 dicembre 2024, in conformità a quanto disposto dall'art. 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, è stata effettuata la formale richiesta di Revoca a Borsa Italiana S.p.A.

specificando le ragioni e le motivazioni di tale scelta. Tale richiesta è peraltro sospensivamente condizionata all'approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria, nei termini e nei modi sopra specificati.

La Società, in data 6 dicembre 2024, ha altresì comunicato l'intenzione di procedere alla Revoca all'Euronext Growth Advisor ed ha informato Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca.

Fermo restando quanto precede, sulla base del calendario ad oggi stimabile, si prevede che il Delisting possa avere effetto a partire dal 21 gennaio 2025 (la **"Data di Revoca"**) e comunque sul presupposto che:

- i. siano decorsi almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto dalla comunicazione a Borsa Italiana S.p.A., intervenuta in data 6 dicembre 2024, dell'intenzione di procedere alla Revoca dalle negoziazioni degli strumenti finanziari;
- ii. sia stata ottenuta l'approvazione assembleare con le modalità previste dalla legge e dallo statuto della Società e la relativa delibera sia stata iscritta al Registro delle Imprese; e
- iii. Borsa Italiana S.p.A. abbia disposto con apposito avviso la Revoca almeno 5 giorni di mercato aperto prima di tale data.

Inoltre, si evidenzia che, successivamente al Delisting, le azioni emesse dalla Società non saranno negoziate su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione italiano o europeo, ma potranno comunque formare oggetto di transazione, per via privata, ai sensi del codice civile.

Valore di liquidazione delle azioni della Società in caso di recesso

Poiché la Revoca dalle negoziazioni sottoposta all'approvazione della presente Assemblea comporta, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, la ricorrenza del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ha proceduto a determinare il valore di liquidazione delle azioni della Società.

Al riguardo, poiché i titoli della Società sono ammessi a negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione (*i.e.* Euronext Growth Milan) e non su un mercato regolamentato, trova applicazione il disposto di cui all'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile, ai sensi del quale il valore di liquidazione è determinato tenendo conto *"della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni"*, non prevedendo lo statuto il ricorso a diversi criteri. Ciò premesso, nelle proprie considerazioni il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto di tenere comunque in ampia considerazione il prezzo espresso dal mercato, il quale è stato ritenuto un riferimento comunque rilevante ai fini del calcolo del valore del recesso.

Ai fini della determinazione del valore di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile, come meglio descritto nella relazione sulla determinazione del valore di liquidazione cui si fa rinvio, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di avvalersi del supporto di un *advisor* indipendente, individuato nel Prof. Andrea Amaduzzi, Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze Economico Aziendali e Diritto per l'Economia della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti con studio in Milano e Revisore Contabile (**"Esperto"**), il quale ha predisposto e rilasciato, in data

3 dicembre 2024, un apposito parere valutativo a tal fine (il "**Parere Valutativo**").

Il Consiglio di Amministrazione ha condiviso e fatto proprie le valutazioni e le conclusioni espresse dall'Esperto nell'ambito di tale Parere Valutativo.

Secondo la migliore prassi valutativa, le valutazioni effettuate dall'Esperto sono state condotte utilizzando i seguenti metodi di valutazione:

- 1) le quotazioni di Borsa;
- 2) i *target prices* degli analisti;
- 3) l'Unlevered Discounted Cash Flow Analysis ("UDCF");
- 4) i multipli di Borsa.

A conclusione delle valutazioni svolte, l'Esperto ha ritenuto di individuare il valore delle azioni Friulchem nell'intervallo compreso tra un minimo di Euro 0,811 e un massimo di Euro 1,000, con un valore centrale pari a circa Euro 0,907.

Alla luce di quanto sopra esposto e in particolare degli esiti del Parere Valutativo, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società, ed in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-ter del codice civile, ha ritenuto di quantificare in Euro 0,907 per azione il valore unitario di liquidazione delle azioni di Friulchem ai fini del recesso (il "**Valore di Recesso**").

La Società riferisce di aver ricevuto in data 5 dicembre 2024 dall'Azionista di riferimento Evultis S.A. una lettera con la quale quest'ultimo, in relazione al possibile procedimento di liquidazione delle azioni oggetto di recesso *ex art. 2437-quater* del codice civile, si è impegnato sino all'importo massimo di euro 2.250.000,00, ad esercitare il diritto di opzione allo stesso spettante e anche sulle azioni che siano rimaste non optate dagli altri soci non recedenti ovvero, alternativamente, a propria esclusiva discrezione, a sostenere finanziariamente la Società a titolo di prestito soci infruttifero, dotandola per l'effetto delle risorse finanziarie necessarie per consentire l'acquisto delle azioni dei soci recedenti ai sensi del quinto comma dell'articolo 2437-*quater* cod. civ., utilizzando a tal fine le riserve disponibili.

Al contempo, rispettivamente in data 5 e 6 dicembre 2024, gli Azionisti significativi Fiduciaria Bernasconi S.A. e Friulia S.p.A. hanno manifestato la propria intenzione di non esercitare il diritto di recesso che agli stessi spetterebbe, qualora l'assemblea della Società approvasse la revoca dell'ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan.

Sulla base delle predette comunicazioni, l'importo massimo previsto del recesso è stato stimato in circa Euro 2.250.267,00, quale determinato sulla base del Prezzo di Recesso e delle n. 2.481.000 azioni che costituiscono il flottante, ovvero a seguito dell'esercizio del diritto di recesso di tutti gli Azionisti diversi dagli Azionisti di cui sopra. L'organo amministrativo – nel caso di approvazione della proposta di deliberazione di cui al punto n. 1 all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'assemblea – ha sottoposto all'assemblea la proposta di completamento della formazione della riserva legale, ai sensi dell'art. 2430 del codice civile, mediante l'utilizzo della "Riserva da sovrapprezzo delle azioni", con la finalità di consentire all'Emittente di utilizzare la parte rimanente di quest'ultima riserva per l'eventuale acquisto delle azioni dei soci recedenti.

Esercizio del diritto di recesso e procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 dello statuto sociale della Società, il diritto di recesso può essere esercitato dai soci della Società che non abbiano concorso alla deliberazione assembleare di approvazione della Revoca, per tutte o parte delle azioni da essi detenute. Sono pertanto legittimati ad esercitare il diritto di recesso anche i soci assenti, quelli cioè che non hanno partecipato all'adunanza assembleare, oltre i soci dissenzienti e astenuti.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 127-*bis*, commi 2 e 3, del TUF, si considera altresì come socio che non ha concorso alla deliberazione assembleare (e, dunque, come socio legittimato all'esercizio del diritto di recesso) colui a favore del quale sia effettuata la registrazione in conto delle azioni della Società (i) successivamente alla data di cui all'art. 83-*sexies*, comma 2, del TUF (*i.e.*, la *record date*) e (ii) prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea di Friulchem chiamata a deliberare sulla Revoca.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi degli artt. 2437-*bis* e 2437-*quater* del codice civile; eventuali ulteriori informazioni saranno rese note mediante comunicati stampa resi disponibili anche sul sito internet della Società all'indirizzo www.friulchem.com.

Ai sensi dell'art. 2437-*bis* del codice civile, il diritto di recesso potrà essere esercitato dai soci legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, mediante dichiarazione scritta (la "**Dichiarazione di Recesso**"), da inviarsi, obbligatoriamente a mezzo lettera raccomandata, presso la sede legale della Società in Via San Marco 23, 33099, Vivaro (PN), entro 15 giorni di calendario dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese della delibera assembleare che approva la Revoca.

Esercitato il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437-*quater* del codice civile, le azioni saranno offerte in opzione agli altri soci che non abbiano esercitato il diritto di recesso in proporzione alle azioni da essi rispettivamente possedute (l' "**Offerta in Opzione**"). Ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2, del codice civile, per l'esercizio del diritto di opzione sarà concesso un termine non inferiore a 30 giorni dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il competente Registro delle Imprese.

I soci di Friulchem che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni eventualmente inoptate.

Le azioni che eventualmente dovessero residuare a esito di tale procedimento saranno rimborsate ai soci recedenti, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5, del codice civile, mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili.

Gli amministratori della Società fin d'ora escludono di avviare un collocamento presso terzi a norma dell'art. 2437-*quater*, comma 4, del codice civile.

Per ogni ulteriore informazione circa i criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del Valore di Recesso, i termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e una descrizione più puntuale del procedimento di liquidazione, si rinvia alla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2437-*ter* del codice civile e a disposizione del pubblico presso la sede legale di Friulchem (Via San Marco 23, 33099, Vivaro (PN)) e consultabile sul sito internet della Società www.friulchem.com, alla sezione Corporate Governance / Assemblee degli azionisti.

In conseguenza di tutto quanto precede, rinviando per i dettagli all'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre

all'Assemblea alcune modifiche al vigente statuto, affinché sia adeguato ad una società per azioni di diritto italiano non quotata su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e conforme alla disciplina contenuta nel codice civile.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'Assemblea di Friulchem S.p.A., in relazione al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria,

- udità l'esposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- visto l'articolo 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;*
- esaminate le motivazioni sottese alla proposta di revoca dalle negoziazioni delle azioni della Società presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;*
- preso atto della Relazione illustrativa e della relazione ex art. 2437-ter del codice civile del Consiglio di Amministrazione, del parere del collegio sindacale sul valore di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile e del parere della società incaricata della revisione legale dei conti sul valore di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile;*

delibera

- 1. di approvare la proposta di revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie di Friulchem S.p.A. presso Euronext Growth Milan;*
- 2. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di porre in essere ogni ulteriore atto necessario per dare materiale esecuzione alla revoca della negoziazione presso Euronext Growth Milan e di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato ai sensi della normativa applicabile.”*

2. Completamento della formazione della riserva legale mediante l'utilizzo di parte della "Riserva da soprapprezzo delle azioni". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione – nel caso di approvazione della proposta di deliberazione di cui al punto n. 1 all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'odierna assemblea – intende sottoporre all'Assemblea dei Soci la proposta di completamento della formazione della riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile mediante l'utilizzo della "Riserva da soprapprezzo delle azioni".

Dal bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, emerge una riserva legale pari a Euro 54.679.


La Società, alla data del 31 dicembre 2023, ha una "Riserva da soprapprezzo delle azioni" pari a Euro 3.999.550. La stessa riserva è rimasta immutata sino alla data della presente relazione ed è capiente ai fini dell'incremento della riserva legale.

All'esito (i) la riserva legale risulterà pari a Euro 1.200.000,00 e (ii) la "Riserva da soprapprezzo delle azioni" risulterà pari a Euro 2.854.229,00.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'Assemblea di Friulchem S.p.A., in relazione al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria,

- udità l'esposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*



- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

1. *di incrementare la riserva legale fino al limite di legge di cui all'art. 2430 del codice civile, ossia da Euro 54.679,00 a Euro 1.200.000,00, mediante imputazione dell'importo di Euro 1.145.321,00 dalla "Riserva da sovrapprezzo delle azioni", che, all'esito, risulterà corrispondentemente ridotta e quindi pari a Euro 2.854.229,00;*
2. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di porre in essere ogni ulteriore atto necessario per dare materiale esecuzione alla presente delibera e di procedere agli adeguamenti contabili con decorrenza dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea."*

Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto all'ordine del giorno di Parte Straordinaria

1. **Modifica dello statuto sociale: modifica degli articoli 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 e 40, eliminazione degli articoli 14, 15 e 16 e rinumerazione degli articoli successivi in conseguenza dell'eliminazione degli articoli sopra indicati, il tutto subordinatamente all'efficacia della revoca dell'ammissione alle negoziazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

per quanto concerne il punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria dell'Assemblea, come anticipato al precedente paragrafo, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'Assemblea straordinaria alcune modifiche al vigente statuto, subordinatamente e conseguentemente all'approvazione della deliberazione assembleare concernente la Revoca ed alla efficacia di quest'ultima, affinché sia adeguato ad una società per azioni di diritto italiano non quotata su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, secondo la disciplina contenuta nel codice civile.

In particolare, vi proponiamo di modificare lo statuto sociale come rappresentato nella seguente tabella nella quale vengono messi a confronto il testo dello statuto vigente e il nuovo testo proposto, evidenziando in rosso, nel nuovo testo, le parti aggiunte e in carattere barrato le parti eliminate.

La modifica degli articoli dello statuto, proposta dal Consiglio di Amministrazione, non comporta il diritto di recesso in capo agli Azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione, in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'art. 2437 del codice civile né da altre disposizioni di legge o regolamentare o statutarie vigenti e applicabili.

| Statuto vigente | Modifiche |
|---|------------------|
| Articolo 1 Denominazione | [invariato] |

| | |
|--|-------------|
| 1. La società è denominata: "Friulchem S.p.A." | |
| <p align="center">Articolo 2</p> <p align="center">Sede</p> <p>2.1 La società ha sede in Vivaro (PN).</p> <p>2.2 Con decisione dell'organo amministrativo, possono essere istituiti e soppressi, anche all'estero, sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.</p> | [invariato] |
| <p align="center">Articolo 3</p> <p align="center">Domicilio</p> <p>3.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.</p> | [invariato] |
| <p align="center">Articolo 4</p> <p align="center">Oggetto</p> <p>4.1 La società ha per oggetto le seguenti attività,</p> <p>1. la produzione, ricerca e studio, la micronizzazione, granulazione, compattatura, miscelazione, sterilizzazione, lavorazione e vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e chimici;</p> <p>2. l'acquisto, ricerca e studio, la micronizzazione, granulazione, compattatura, miscelazione, sterilizzazione, fabbricazione e vendita di prodotti dietetici alimentari e prodotti per la cosmesi;</p> <p>3. l'acquisto e la vendita in Italia e all'estero di materie prime chimiche, chimico-farmaceutiche, piante e fiori officinali;</p> <p>4. la sterilizzazione di materiale ospedaliero in genere e per uso alimentare;</p> <p>5. la gestione di laboratori d'analisi, il</p> | [invariato] |

| | |
|--|--|
| <p>commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici, chimico farmaceutici e altri prodotti parasanitari, l'assunzione e la rappresentanza con o senza deposito di prodotti farmaceutici, chimico farmaceutici e altri prodotti parasanitari; le consulenze tecniche e aziendali in materia;</p> <p>6. la vendita on-line di prodotti cosmetici e produzione di mangimi, complementi alimentari e additivi.</p> <p>La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p style="text-align: center;">Durata</p> <p>5. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p style="text-align: center;">Durata</p> <p>5. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 20502070.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p style="text-align: center;">Capitale e azioni</p> <p>6.1 Il capitale sociale è di Euro 6.000.000 (seimilioni/00) ed è diviso in numero 7.999.750 (settemilioninovecentonovantanovemilasettecentocinquanta) azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale.</p> <p>6.2 L'assemblea straordinaria in data 28 giugno 2019 ha deliberato di:</p> <p>(i) aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per l'importo complessivo di massimi Euro 6.000.000 (seimilioni), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, cod.civ., in quanto riservato all'offerta volta alla negoziazione delle azioni su Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con termine</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p style="text-align: center;">Capitale e azioni</p> <p>6.1 Il capitale sociale è di Euro 6.000.000 (seimilioni/00) ed è diviso in numero 7.999.750 (settemilioninovecentonovantanovemilasettecentocinquanta) azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale.</p> <p>6.2 L'assemblea straordinaria in data 28 giugno 2019 ha deliberato di:</p> <p>(i) aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per l'importo complessivo di massimi Euro 6.000.000 (seimilioni), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, cod.civ., in quanto riservato all'offerta volta alla negoziazione delle azioni su Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con termine</p> |

| | |
|---|---|
| <p>finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2019, ovvero ove antecedente alla data di chiusura dell'offerta;</p> <p>(ii) aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per l'importo complessivo massimo di massimi Euro 660.000 (seicentosessantamila) inclusivi di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, Codice Civile, a servizio dell'esercizio dei Warrant, mediante emissione di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei Warrant con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2022.</p> <p>6.3 L'assemblea può attribuire agli amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della relativa deliberazione.</p> <p>6.4 Le azioni hanno uguale valore. Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 del Codice Civile. Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.</p> <p>6.5 Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83-bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato (il "TUF").</p> <p>6.6. In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di</p> | <p>finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2019, ovvero ove antecedente alla data di chiusura dell'offerta;</p> <p>(ii) aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per l'importo complessivo massimo di massimi Euro 660.000 (seicentosessantamila) inclusivi di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, Codice Civile, a servizio dell'esercizio dei Warrant, mediante emissione di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei Warrant con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2022.</p> <p>6.32 L'assemblea può attribuire agli amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della relativa deliberazione.</p> <p>6.43 Le azioni hanno uguale valore. Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art.icolo 2347 cod. civ. del Codice Civile. Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.</p> <p>6.54 Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt.icoli 83-bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato (il "TUF").</p> <p>6.6. In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura</p> |
|---|---|

| | |
|--|--|
| <p>opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, Codice Civile.</p> <p>6.7 La società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.</p> <p>6.8 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.</p> <p>6.9 In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura.</p> | <p>massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, Codice Civile.</p> <p>6.5 L'organo amministrativo ha la facoltà di sottoporre all'assemblea straordinaria dei soci l'uscita dal sistema di gestione accentrata dei titoli in regime di dematerializzazione e la conseguente modifica statutaria.</p> <p>6.7 La società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.</p> <p>6.8 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.</p> <p>6.9 In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura.</p> |
| <p align="center">Articolo 7</p> <p align="center">Strumenti finanziari</p> <p>7.1 La società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.</p> | <p align="center">[invariato]</p> |
| <p align="center">Articolo 8</p> <p align="center">Obbligazioni</p> <p>8.1 La società può emettere qualsiasi categoria di obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili e "cum warrant" o warrants conformemente alle vigenti disposizioni normative.</p> <p>8.2 L'assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'art. 2420-ter del Codice Civile e/o warrants.</p> <p>8.3 I titolari di obbligazioni hanno facoltà di</p> | <p align="center">Articolo 8</p> <p align="center">Obbligazioni</p> <p>8.1 La società può emettere qualsiasi categoria di obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili e "cum warrant" o warrants conformemente alle vigenti disposizioni normative.</p> <p>8.2 L'assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'art. articolo 2420-ter cod. civ. del Codice Civile e/o warrants.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>scegliere un rappresentante comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2415 del Codice Civile. Ove non sia nominato dall'assemblea degli obbligazionisti, il rappresentante comune è nominato ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2417 del Codice Civile.</p> <p>8.4 All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente statuto relative all'assemblea straordinaria, ai sensi di quanto previsto all'art. 2415 del Codice Civile.</p> | <p>8.3 I titolari di obbligazioni hanno facoltà di scegliere un rappresentante comune, ai sensi e per gli effetti dell'art:icolo 2415 cod. civ.del Codice Civile. Ove non sia nominato dall'assemblea degli obbligazionisti, il rappresentante comune è nominato ai sensi e con le modalità di cui all'art:icolo 2417 cod. civ.del Codice Civile.</p> <p>8.4 All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente statuto relative all'assemblea straordinaria, ai sensi di quanto previsto all'art:icolo 2415 cod. civ.del Codice Civile.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p style="text-align: center;">Patrimoni destinati</p> <p>9.1 I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2447-ter del Codice Civile.</p> <p>9.2 Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447-bis lettera b) del Codice Civile.</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p style="text-align: center;">Patrimoni destinati</p> <p>9.1 I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'organo amministrativo ai sensi dell'art:icolo 2447-ter cod. civ.del Codice Civile.</p> <p>9.2 Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art:icolo 2447-bis, lettera b), cod. civ.del Codice Civile.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p style="text-align: center;">Finanziamenti e conferimenti</p> <p>10.1 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.</p> <p>10.2 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.</p> | <p style="text-align: center;">[invariato]</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p style="text-align: center;">Trasferibilità e negoziazione delle azioni</p> <p>11.1 Le azioni ordinarie sono liberamente</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p style="text-align: center;">Trasferibilità e negoziazione delle azioni</p> <p>11.1 Le azioni ordinarie sono liberamente</p> |

| | |
|--|--|
| <p>trasferibili.</p> <p>11.2 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente.</p> <p>11.3 Qualora, in dipendenza della quotazione o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti di emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.</p> | <p>trasferibili.</p> <p>11.2 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente.</p> <p>11.3 Qualora, in dipendenza della quotazione o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti di emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p style="text-align: center;">Recesso</p> <p>12.1 Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi previsti da norme di legge. Sintantoché la Società sarà quotata su un sistema multilaterale di negoziazione e non sarà emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, è altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni. Resta inteso che il diritto di recesso è escluso nelle ipotesi di revoca dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.</p> <p>12.2 Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione di limiti alla circolazione delle azioni.</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p style="text-align: center;">Recesso</p> <p>12.1 Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi previsti da norme di legge. Sintantoché la Società sarà quotata su un sistema multilaterale di negoziazione e non sarà emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, è altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni. Resta inteso che il diritto di recesso è escluso nelle ipotesi di revoca dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.</p> <p>12.2 Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione di limiti alla circolazione delle azioni.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p style="text-align: center;">Soggezione ad attività di direzione e</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p style="text-align: center;">Soggezione ad attività di direzione e</p> |

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">coordinamento</p> <p>13.1 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo del Codice Civile.</p> | <p style="text-align: center;">coordinamento</p> <p>13.1 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. icolo 2497-bis, secondo comma, cod. civ. secondo del Codice Civile.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p style="text-align: center;">Identificazione degli azionisti</p> <p>14.1 La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti.</p> <p>14.2. La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentano, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p style="text-align: center;">Identificazione degli azionisti</p> <p>14.1 La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti.</p> <p>14.2. La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentano, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 15</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto</p> <p>15.1 A partire dal momento in cui, e sintantoché, le azioni sono emesse dalla società su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 15</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto</p> <p>15.1 A partire dal momento in cui, e sintantoché, le azioni sono emesse dalla società su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via</p> |

obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan, nonché le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione (**“Disciplina Richiamata”**).

15.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell’offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta), con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 108 e 111 TUF e alle relative disposizioni di cui ai regolamenti Consob di attuazione, sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1349 cod. civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

15.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’articolo 106, comma 1 TUF, ovvero della diversa soglia applicabile ai sensi dell’articolo 106, comma 1-bis TUF (**“Soglia OPA”**), ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all’offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del

~~obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan, nonché le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione (**“Disciplina Richiamata”**).~~

~~15.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell’offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta), con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 108 e 111 TUF e alle relative disposizioni di cui ai regolamenti Consob di attuazione, sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1349 cod. civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.~~

~~15.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’articolo 106, comma 1 TUF, ovvero della diversa soglia applicabile ai sensi dell’articolo 106, comma 1-bis TUF (**“Soglia OPA”**), ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all’offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del~~

| | |
|--|--|
| <p>diritto di voto sulla partecipazione eccedente. Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall'articolo 106, comma 3, lettera (a) e comma 3-bis del TUF oppure nell'ipotesi di cui all' articolo 106, comma 3, lettera b), TUF.</p> <p>15.4 La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi di cui al presente Articolo 15 dello statuto.</p> <p>15.5 Fermo restando quanto precede, ai sensi dell'art. 106 comma 3-quater del TUF, l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3 lett. (b) del TUF (c.d. OPA da consolidamento) non si applica fino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione ovvero, ove antecedente, fino al momento in cui la Società perda la qualificazione di PMI.</p> <p>15.6 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF. Resta peraltro fermo che, nelle ipotesi in cui si verificassero i presupposti di cui agli articoli 108 (comma 4) e 111 TUF, qualora la CONSOB non provvedesse alla determinazione del prezzo per l'esercizio del diritto di acquisto e/o di vendita ivi previsto, detto prezzo sarà determinato a cura del consiglio di amministrazione alla stregua dei criteri previsti dagli articoli 2437-bis e seguenti del Codice Civile.</p> | <p>diritto di voto sulla partecipazione eccedente. Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall'articolo 106, comma 3, lettera (a) e comma 3-bis del TUF oppure nell'ipotesi di cui all' articolo 106, comma 3, lettera b), TUF.</p> <p>15.4 La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi di cui al presente Articolo 15 dello statuto.</p> <p>15.5 Fermo restando quanto precede, ai sensi dell'art. 106 comma 3-quater del TUF, l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3 lett. (b) del TUF (c.d. OPA da consolidamento) non si applica fino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione ovvero, ove antecedente, fino al momento in cui la Società perda la qualificazione di PMI.</p> <p>15.6 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF. Resta peraltro fermo che, nelle ipotesi in cui si verificassero i presupposti di cui agli articoli 108 (comma 4) e 111 TUF, qualora la CONSOB non provvedesse alla determinazione del prezzo per l'esercizio del diritto di acquisto e/o di vendita ivi previsto, detto prezzo sarà determinato a cura del consiglio di amministrazione alla stregua dei criteri previsti dagli articoli 2437-bis e seguenti del Codice Civile.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p style="text-align: center;">Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti</p> <p>16.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan trova applicazione la "Disciplina sulla</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p style="text-align: center;">Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti</p> <p>16.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan trova applicazione la "Disciplina sulla</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Trasparenza” come definita nel Regolamento Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato (“Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan”), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).</p> <p>16.2 Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga le, superi le o scenda al di sotto delle, soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan quale Partecipazione Significativa (come definita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) è tenuto a comunicare tale situazione al consiglio di amministrazione della società, entro 4 giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l’operazione che ha comportato il “cambiamento sostanziale” (ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza.</p> <p>16.3 La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione di quanto sopra comporterà l’applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.</p> | <p>Trasparenza” come definita nel Regolamento Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato (“Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan”), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).</p> <p>16.2 Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga le, superi le o scenda al di sotto delle, soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan quale Partecipazione Significativa (come definita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) è tenuto a comunicare tale situazione al consiglio di amministrazione della società, entro 4 giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l’operazione che ha comportato il “cambiamento sostanziale” (ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza.</p> <p>16.3 La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione di quanto sopra comporterà l’applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p style="text-align: center;">Convocazione e luogo dell’assemblea</p> <p>17.1 L’assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché dissenzienti e/o non intervenuti.</p> <p>17.2 L’assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.</p> <p>17.3 L’assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale oppure entro centottanta</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 174</p> <p style="text-align: center;">Convocazione e luogo dell’assemblea</p> <p>17.1 L’assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché dissenzienti e/o non intervenuti.</p> <p>17.2 L’assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.</p> <p>17.3 L’assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale oppure entro centottanta</p> |

| | |
|---|---|
| <p>giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.</p> <p>17.4 L'assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia.</p> <p>17.5 L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole24 Ore", "Corriere della Sera".</p> <p>17.6 Qualora e sino a che la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea può essere convocata mediante raccomandata a mano controfirmata dall'interessato per ricevuta ovvero plico raccomandato A.R. o telegramma o fax o messaggio di posta elettronica ricevuti da soci, amministratori e sindaci della società almeno otto giorni prima dell'assemblea.</p> <p>17.7 L'avviso di convocazione deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica; - la data e l'ora di prima convocazione dell'assemblea e delle eventuali convocazioni | <p>giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.</p> <p>17.4.4 L'assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia.</p> <p>17.4.5 L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole24 Ore", "Corriere della Sera".</p> <p>17.4.6 Qualora e sino a che la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea può essere convocata mediante raccomandata a mano controfirmata dall'interessato per ricevuta ovvero plico raccomandato A.R. o telegramma o fax o messaggio di posta elettronica ricevuti da soci, amministratori e sindaci della società almeno otto giorni prima dell'assemblea. In deroga al comma precedente, l'assemblea può essere convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che deve pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante messaggio di posta elettronica trasmesso ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché sia stato comunicato dai soci il rispettivo indirizzo di posta elettronica.</p> <p>147.7 L'avviso di convocazione deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica; - la data e l'ora di prima convocazione dell'assemblea e delle eventuali convocazioni |
|---|---|

| | |
|--|---|
| <p>successive;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le materie all'ordine del giorno; - le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile. | <p>successive;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le materie all'ordine del giorno; - le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile. |
| <p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p style="text-align: center;">Assemblea totalitaria</p> <p>18.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea (anche in teleconferenza ai sensi del successivo art. 22) la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.</p> <p>18.2 Per l'intervento all'assemblea totalitaria non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.</p> <p>18.3 Lo stesso vale per gli strumenti finanziari eventualmente aventi diritto al voto.</p> <p>18.4 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 185</p> <p style="text-align: center;">Assemblea totalitaria</p> <p>158.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea (anche in teleconferenza ai sensi del successivo art. 2220) la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.</p> <p>18.2 Per l'intervento all'assemblea totalitaria non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.</p> <p>18.3 Lo stesso vale per gli strumenti finanziari eventualmente aventi diritto al voto.</p> <p>158.24 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 19</p> <p style="text-align: center;">Competenze dell'assemblea ordinaria</p> <p>19.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.</p> <p>19.2 Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.</p> <p>19.3 Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan e salvo ove diversamente</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 196</p> <p style="text-align: center;">Competenze dell'assemblea ordinaria</p> <p>169.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.</p> <p>169.2 Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.</p> <p>19.3 Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan e salvo ove diversamente</p> |

| | |
|--|--|
| <p>previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.</p> <p>19.4 Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale <i>quorum</i> deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p> | <p>previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.</p> <p>19.4 Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale <i>quorum</i> deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 20</p> <p>Competenze dell'assemblea straordinaria</p> <p>20.1 L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 20¹⁷</p> <p>Competenze dell'assemblea straordinaria</p> <p>1720.1 L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.</p> |

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Articolo 21</p> <p style="text-align: center;">Quorum assembleari</p> <p>21.1 L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria possono essere convocate in prima, seconda o in ulteriori convocazioni.</p> <p>21.2 Salvo quanto previsto dal presente Statuto e dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli articoli 2368 e 2369 del cod. civ.</p> <p>21.3 I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 2118</p> <p style="text-align: center;">Quorum assembleari</p> <p>1824.1 L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria possono essere convocate in prima, seconda o in ulteriori convocazioni.</p> <p>1824.2 Salvo quanto previsto dal presente Statuto e dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli articoli 2368 e 2369 del cod. civ.</p> <p>1824.3 I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 22</p> <p style="text-align: center;">Intervento all'assemblea</p> <p>22.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. In dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, la legittimazione all'intervento spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 2219</p> <p style="text-align: center;">Intervento e voto all'assemblea</p> <p>22.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. In dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, la legittimazione all'intervento spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito</p> |

| | |
|---|--|
| <p>compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. È fatta salva la normativa di volta in volta applicabile.</p> | <p>compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. È fatta salva la normativa di volta in volta applicabile.</p> <p>19.1 Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto legittimati in base alle normative applicabili, nei modi e nei tempi previsti. Ove le azioni siano ammesse al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in prima convocazione, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.</p> |
| <p>21.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla società anche in via telematica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.</p> <p>22.3 La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono tuttavia essere a tal fine i soggetti ai quali la legge non consente di rilasciare deleghe per</p> | <p>1921.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla società anche in via telematica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.</p> <p>22.3 La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono tuttavia essere a tal fine i soggetti ai quali la legge non consente di rilasciare deleghe per</p> |

| | |
|--|--|
| <p>L'intervento in assemblea.</p> <p>La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società di cui all'articolo 135-undecies TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, protempore vigente.</p> | <p>L'intervento in assemblea.</p> <p>La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società di cui all'articolo 135-undecies TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, protempore vigente.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 23</p> <p style="text-align: center;">Assemblea in teleconferenza</p> <p>23.1 L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti; - vengano eventualmente indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. <p>Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 230</p> <p style="text-align: center;">Assemblea in teleconferenza</p> <p>203.1 L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti; - vengano eventualmente indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. <p>Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il</p> |

| | |
|---|---|
| <p>segretario.</p> <p>23.2 Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.</p> | <p>segretario.</p> <p>203.2 Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 24</p> <p style="text-align: center;">Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione</p> <p>24.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.</p> <p>24.2 Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.</p> <p>24.3 Il Presidente dell'assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, regola il suo svolgimento, stabilisce nel rispetto della legge le modalità di votazione, ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.</p> <p>24.4 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.</p> <p>24.5 Nei casi di legge, ovvero quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 214</p> <p style="text-align: center;">Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione</p> <p>214.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.</p> <p>214.2 Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.</p> <p>214.3 Il Presidente dell'assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, regola il suo svolgimento, stabilisce nel rispetto della legge le modalità di votazione, ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.</p> <p>214.4 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.</p> <p>214.5 Nei casi di legge, ovvero quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 25</p> <p style="text-align: center;">Assemblee speciali</p> <p>25.1 Se esistono più categorie di azioni o</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 225</p> <p style="text-align: center;">Assemblee speciali</p> <p>225.1 Se esistono più categorie di azioni o</p> |

| | |
|---|--|
| strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'assemblea speciale di appartenenza. | strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'assemblea speciale di appartenenza. |
| <p align="center">Articolo 26</p> <p align="center">Amministratori</p> <p>26.1 Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.</p> <p>26.2 Gli amministratori sono rieleggibili.</p> | <p align="center">Articolo 236</p> <p align="center">Amministratori</p> <p>236.1 Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.</p> <p>236.2 Gli amministratori sono rieleggibili.</p> |
| <p align="center">Articolo 27</p> <p align="center">Consiglio di Amministrazione</p> | <p align="center">Articolo 247</p> <p align="center">Consiglio di Amministrazione</p> <p>24.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi. Possono essere nominati amministratori anche persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche. In caso di amministratori che siano persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, essi devono designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità previsti a carico degli amministratori persone fisiche.</p> <p>24.2 Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto. Ove nel corso dell'incarico venisse a mancare uno o più amministratori, si</p> |

di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

27.4 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

27.5 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

27.6 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

27.7 Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, oltre al curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, anche l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità,

~~componenti del consiglio di amministrazione, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.~~

~~27.4 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.~~

~~27.5 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.~~

~~27.6 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.~~

~~27.7 Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, oltre al curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, anche l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti~~

| | |
|---|--|
| <p>l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p> <p>27.8 Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione.</p> <p>27.9 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>27.10 Resta inteso che in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF.</p> <p>27.11 Risultano eletti quali membri del consiglio di amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.</p> <p>27.12 Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza in persona del</p> | <p>prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p> <p>27.8 Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione.</p> <p>27.9 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>27.10 Resta inteso che in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF.</p> <p>27.11 Risultano eletti quali membri del consiglio di amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.</p> <p>27.12 Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza in persona del candidato indicato col primo numero nella lista</p> |
|---|--|

| | |
|--|--|
| <p>candidato indicato col primo numero nella lista medesima.</p> <p>27.13 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.</p> <p>27.14 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>27.15 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.</p> <p>27.16 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>27.17 Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> | <p>medesima.</p> <p>27.13 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.</p> <p>27.14 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>27.15 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.</p> <p>27.16 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>27.17 Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>27.18 Per la nomina di amministratori che</p> |
|--|--|

| | |
|---|--|
| <p>27.18 Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati cessano insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p> | <p>abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati cessano insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 28</p> <p style="text-align: center;">Convocazione del Consiglio di Amministrazione</p> <p>28.1 Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.</p> <p>28.2 La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima a ciascun membro del consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.</p> <p>28.3 L'avviso di convocazione deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica; - la data e l'ora di prima convocazione dell'assemblea e delle eventuali convocazioni successive; - le materie all'ordine del giorno; - le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile. <p>28.4 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci Effettivi.</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 285</p> <p style="text-align: center;">Convocazione del Consiglio di Amministrazione</p> <p>258.1 Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.</p> <p>258.2 La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima a ciascun membro del consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.</p> <p>258.3 L'avviso di convocazione deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica; - la data e l'ora di prima convocazione dell'assemblea e delle eventuali convocazioni successive; - le materie all'ordine del giorno; - le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile. <p>258.4 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci Effettivi.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 29</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 296</p> |

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">Quorum consiliari</p> <p>29.1 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.</p> <p>29.2 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti, salvo diverse previsioni di legge.; in caso di parità di voti prevarrà la volontà espressa da chi presiede la riunione.</p> <p>29.3 I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.</p> | <p style="text-align: center;">Quorum consiliari</p> <p>269.1 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.</p> <p>269.2 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti, salvo diverse previsioni di legge.; in caso di parità di voti, prevarrà la volontà espressa da chi presiede la riunione.</p> <p>269.3 I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 30</p> <p style="text-align: center;">Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione</p> <p>30.1 Il consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.</p> <p>30.2 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.</p> <p>30.3 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 2730</p> <p style="text-align: center;">Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione</p> <p>2730.1 Il consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.</p> <p>2730.2 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.</p> <p>2730.3 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 31</p> <p style="text-align: center;">Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza</p> <p>31.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video, audio o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 3128</p> <p style="text-align: center;">Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza</p> <p>2831.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video, audio o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti</p> |

| | |
|---|---|
| <p>esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.</p> <p>31.2 Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.</p> | <p>esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.</p> <p>2831.2 Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 32</p> <p style="text-align: center;">Sostituzioni degli amministratori</p> <p>32.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 2932</p> <p style="text-align: center;">Sostituzioni degli amministratori</p> <p>2932.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 33</p> <p style="text-align: center;">Decadenza degli amministratori</p> <p>33.1 Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio di amministrazione si intenderà decaduto e l'Assemblea per la nomina del nuovo consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.</p> <p>33.2 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o di cui al presente statuto costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del consiglio di amministrazione e residuino comunque in capo al numero</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 303</p> <p style="text-align: center;">Decadenza degli amministratori</p> <p>303.1 Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio di amministrazione si intenderà decaduto e l'Assemblea per la nomina del nuovo consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.</p> <p>303.2 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o di cui al presente statuto costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del consiglio di amministrazione e residuino comunque in capo al numero</p> |

| | |
|---|---|
| <p>minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente nonché secondo il presente statuto. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.</p> | <p>minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente nonché secondo il presente statuto. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.</p> |
| <p align="center">Articolo 34</p> <p align="center">Poteri di gestione dell'organo amministrativo</p> <p>34.1 Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.</p> <p>34.2 Al consiglio di amministrazione spetta, in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati nell'art. 2365, secondo comma, Codice Civile.</p> <p>34.3 Al consiglio di amministrazione spetta, in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati nell'art. 2446, ultimo comma, Codice Civile.</p> | <p align="center">Articolo 314</p> <p align="center">Poteri di gestione dell'organo amministrativo</p> <p>314.1 Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.</p> <p>34.2 Al consiglio di amministrazione spetta, in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati nell'art. 2365, secondo comma, Codice Civile.</p> <p>314.23 Al consiglio di amministrazione spetta, in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati nell'art. articolo 2446, ultimo comma, cod. civ. Codice Civile.</p> |
| <p align="center">Articolo 35</p> <p align="center">Delega di attribuzioni</p> <p>35.1 Il consiglio di amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.</p> <p>35.2 Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi.</p> <p>35.3 Al consiglio di amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a</p> | <p align="center">Articolo 325</p> <p align="center">Delega di attribuzioni</p> <p>325.1 Il consiglio di amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'art. articolo 2381 cod. civ. del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.</p> <p>325.2 Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi.</p> <p>325.3 Al consiglio di amministrazione spetta</p> |

| | |
|--|---|
| <p>sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.</p> <p>35.4 Il consiglio di amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.</p> <p>35.5 L'organo amministrativo può nominare direttori generali e procuratori speciali, determinandone i poteri.</p> | <p>comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.</p> <p>325.4 Il consiglio di amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.</p> <p>325.5 L'organo amministrativo può nominare direttori generali e procuratori speciali, determinandone i poteri.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 36</p> <p style="text-align: center;">Comitato esecutivo</p> <p>36.1 Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.</p> <p>36.2 I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.</p> <p>36.3 Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione.</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 336</p> <p style="text-align: center;">Comitato esecutivo</p> <p>336.1 Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.</p> <p>336.2 I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.</p> <p>336.3 Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 37</p> <p style="text-align: center;">Compensi degli amministratori</p> <p>37.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.</p> <p>37.2 Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile.</p> <p>37.3 L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.</p> <p>37.4 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 347</p> <p style="text-align: center;">Compensi degli amministratori</p> <p>347.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.</p> <p>347.2 Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art.icolo 2389 cod. civ.del Codice Civile.</p> <p>347.3 L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.</p> <p>347.4 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio</p> |

| | |
|---|---|
| <p>amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.</p> <p>37.5 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.</p> | <p>sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.</p> <p>347.5 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 38</p> <p style="text-align: center;">Rappresentanza</p> <p>38.1 Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, senza limiti alcuni, nonché se nominato al VicePresidente, nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina.</p> <p>38.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 358</p> <p style="text-align: center;">Rappresentanza</p> <p>358.1 Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, senza limiti alcuni, nonché se nominato al Vice PresidenteVicePresidente, nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina.</p> <p>358.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 39</p> <p style="text-align: center;">Collegio Sindacale</p> <p>39.1 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 del Codice Civile; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due Sindaci Supplenti.</p> <p>39.2 I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 369</p> <p style="text-align: center;">Collegio Sindacale</p> <p>369.1 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art.icolo art. 2403 cod. civ.del Codice Civile; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due Sindaci Supplenti.</p> <p>39.2 I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.</p> <p>39.3 La nomina dei sindaci viene effettuata</p> |

| | |
|--|--|
| <p>39.3 La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista.</p> <p>39.4 Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.</p> <p>39.5 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>39.6 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.</p> <p>39.7 Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.</p> <p>39.8 Le liste, corredate del curriculum professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.</p> <p>39.9 All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> | <p>sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista.</p> <p>39.4 Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.</p> <p>39.5 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>39.6 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.</p> <p>39.7 Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.</p> <p>39.8 Le liste, corredate del curriculum professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.</p> <p>39.9 All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p>a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci Effettivi ed un Sindaco Supplente;</p> <p>b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente.</p> <p>39.10 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>39.11 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma precedente.</p> <p>39.12 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 e seguenti del Codice Civile, risultano eletti Sindaci Effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e Sindaci Supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo nella lista presentata.</p> <p>39.13 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.</p> | <p>maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci Effettivi ed un Sindaco Supplente;</p> <p>b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente.</p> <p>39.10 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>39.11 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma precedente.</p> <p>39.12 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 e seguenti del Codice Civile, risultano eletti Sindaci Effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e Sindaci Supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo nella lista presentata.</p> <p>39.13 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p>39.14 In caso di cessazione di un sindaco,</p> |
|--|--|

| | |
|---|---|
| previste per le modificazioni dello Statuto, dalla assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento. | maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, dalla assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento. |
| 42.2 Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci. | 39 42.2 Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci. |

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Friulchem S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,*

delibera

1. *subordinatamente all'efficacia della Revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie di Friulchem S.p.A., di modificare gli articoli 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 e 40, di eliminare gli articoli 14, 15 e 16 e in conseguenza di rinumerare gli articoli successivi dello statuto sociale di Friulchem S.p.A., il tutto come risultante nel testo riportato nella relazione degli amministratori;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi facoltà a tal fine necessaria e opportuna, nessuna esclusa ed eccettuata, compresa quella di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese"*

Vivaro (PN), 6 dicembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alessandro Mazzola



[Handwritten signature of Alessandro Mazzola]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SPAZIO ANNULLATO

Allegato " C " all'atto
in data 23-12-2024..
n. 76655/16449 rep.



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI DI FRIULCHEM S.P.A. IN
CASO DI RECESSO
AI SENSI DELL'ART. 2437-TER DEL CODICE CIVILE**

Signori Azionisti,

La presente relazione (la "**Relazione**") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Friulchem S.p.A. ("**Friulchem**" o la "**Società**") a seguito della deliberazione, assunta nel corso della seduta consiliare del 6 dicembre 2024, di sottoporre all'Assemblea ordinaria della Società la proposta di revoca dell'ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan delle azioni emesse dalla Società in linea con quanto disposto dall'art. 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ("**Revoca**" o "**Delisting**") e illustra le valutazioni e le decisioni assunte dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, in ordine al valore di liquidazione delle azioni della Società ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile.

1. Premesse

La Revoca dalle negoziazioni sottoposta all'approvazione dell'Assemblea comporta, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, la ricorrenza del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile. Pertanto, ove approvata, attribuisce agli azionisti che non concorrano all'assunzione della deliberazione il diritto di recesso ai sensi delle predette disposizioni.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione, in adempimento a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 12 dello statuto sociale della Società e dell'art. 2437-ter del codice civile, sentito il parere del Collegio Sindacale (allegato alla presente relazione sub **Allegato "A"**) e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (allegato alla presente relazione sub **Allegato "B"**), ha proceduto a determinare il valore di liquidazione delle azioni della Società, oggetto della presente relazione.

Si rammenta che la Revoca è subordinata all'approvazione della proposta da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti che dovrà avvenire, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, da parte di non meno del 90% dei voti degli azionisti riuniti in Assemblea.

Si rammenta altresì che il diritto di recesso ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale è riconosciuto agli azionisti che non abbiano concorso all'assunzione della deliberazione di Revoca, intendendosi per tali pertanto gli azionisti assenti, astenuti o dissenzienti.

Per una descrizione più approfondita delle ragioni e delle motivazioni sottese alla proposta di Delisting e al procedimento di Delisting stesso, si rinvia alla relazione sulle materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea in parte ordinaria di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in pari data con la presente relazione.

2. Criteri di determinazione del valore di liquidazione delle azioni

Ai sensi del comma 2 dell'art. 2437-ter del codice civile, il valore di liquidazione delle azioni è

determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenendo conto "*della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni*".

Poiché, ad oggi, le azioni di Friulchem sono negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (*i.e.* Euronext Growth Milan) e, dunque, non su un mercato regolamentato, non trova diretta applicazione il disposto di cui all'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile.

Ciò premesso, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni della Società, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di avvalersi del supporto di un *advisor* indipendente, individuato nel Prof. Andrea Amaduzzi, Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze Economico Aziendali e Diritto per l'Economia della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti con studio in Milano e Revisore Contabile (l'"**Esperto**"), il quale ha predisposto e rilasciato, in data 3 dicembre 2024, un apposito parere valutativo a tal fine (il "**Parere Valutativo**", allegato alla presente relazione sub **Allegato "C"**).

In relazione ai metodi di calcolo utilizzati, l'Esperto ha specificato nel proprio Parere Valutativo (a cui si rinvia per maggior dettaglio) che la varietà delle metodologie di stima (escludendo le semplici regole empiriche) può essere ricondotta a quattro fondamentali approcci (qualunque sia la configurazione di valore ricercata):


- l'approccio patrimoniale (*asset approach* o *cost approach*);
- l'approccio basato sui flussi di risultato (*income approach*);
- l'approccio di mercato (o delle transazioni simili) (*market approach*);
- l'approccio basato sui metodi misti patrimoniali reddituali.

La scelta dell'approccio valutativo da parte dell'Esperto, considerati l'oggetto, le finalità e il contesto valutativo di riferimento nonché le limitazioni indicate al par. 4 che segue (cfr. *infra*), nel caso in esame è stata compiuta avendo presenti quattro principali elementi:

- a) la finalità della valutazione e l'informazione disponibile;
- b) il bene oggetto di valutazione;
- c) le caratteristiche dell'azienda oggetto di valutazione.

In particolare, tenuto conto della finalità della valutazione e delle informazioni disponibili, l'Esperto ha assunto le seguenti principali scelte metodologiche:

- a) considerato l'oggetto della valutazione (azioni di una Società quotata in un "mercato", sebbene



non "regolamentato", ai sensi della normativa vigente) e le finalità della stima, comunque vincolata alle disposizioni dell'art. 2437-ter del codice civile. L'Esperto ha deciso preliminarmente di considerare le informazioni desumibili dall'analisi delle quotazioni di borsa. Come già richiamato il suddetto articolo dispone che: *"Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso"*. L'indicazione desumibile dall'applicazione del criterio delle quotazioni di borsa, nel caso in esame, considerata la natura del mercato in cui le azioni della Società sono scambiate, dovrà essere considerata come un'informazione comunque rilevante, anche se non esclusiva, per identificare un limite minimo del valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso;

- b) considerato l'oggetto della stima e le informazioni disponibili l'Esperto ha ritenuto quindi utile e opportuno integrare l'analisi mediante l'applicazione di tre ulteriori approcci valutativi, sulla base delle informazioni disponibili:
- (i) la considerazione dei *target prices* espressi dagli analisti finanziari. Le valutazioni obiettivo che gli analisti finanziari pubblicano sulle società quotate coperte forniscono infatti un'indicazione sull'aspettativa di valore dei titoli a 12 mesi e sono derivate dall'utilizzo di molteplici metodologie valutative, in funzione delle scelte compiute dal singolo analista di ricerca, ma comunque sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili. Esse, quindi, forniscono un'indicazione di valore in ipotesi di condizioni di svolgimento dell'attività aziendale secondo condizioni condivise dall'analista finanziario, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili. In tal senso ben si adattano alle finalità e al contesto della presente valutazione.
 - (ii) la considerazione di un valore fondamentale desumibile dall'applicazione di un *Income Approach* nella versione dell'*Unlevered Discounted Cash Flow*, ampiamente diffuso nella prassi valutativa per aziende comparabili a quella oggetto di valutazione e applicabile nel caso in esame tenuto conto delle evidenze desumibili dal Piano 2024-2026.
 - (iii) la metodologia dei "Multipli di società quotate comparabili" (cd. "Multipli di Borsa"), che nel caso in esame è considerata adeguata per esprimere un probabile valore medio normale di mercato in ipotesi di ottimizzazione della gestione aziendale, secondo andamenti allineati alla media di settore.

Premesso quanto sopra, l'Esperto ha svolto le seguenti considerazioni:

1) Le quotazioni di Borsa

Da un punto di vista generale il metodo delle "Quotazioni di Borsa" consiste nel riconoscere alla società oggetto di valutazione un valore pari a quello attribuitole dal mercato nel quale le sue azioni sono trattate. Tale criterio sottende l'efficienza del mercato in cui l'azienda è quotata e si traduce nella possibilità d'identificare il valore economico della stessa con il valore espresso dai corsi borsistici rilevati in opportuni periodi temporali.

L'Esperto ha così provveduto a quantificare sia la media aritmetica semplice sia la media dei prezzi ufficiali ponderata per i volumi ("PMP") del titolo Friulchem (id: FCM:IM) su un orizzonte temporale di 6 mesi al 20 novembre 2024.

I dati sono di seguito riportati.

| Friulchem S.p.A. | Data | Prezzo Ufficiale | PMP (€) |
|------------------------------|-------------|-------------------------|----------------|
| <i>Media prezzi a 6 mesi</i> | 20/11/2024 | 0,804 € | 0,811 € |

Fonte: elaborazione dell'Esperto su dati Bloomberg

Il valore desumibile dalle quotazioni di mercato è quindi ricompreso tra 0,804 €, considerando la media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali, e 0,811 € considerando la media ponderata per i volumi, al 20 novembre 2024.

2) I target prices degli analisti

Considerato l'oggetto della stima, l'Esperto ha deciso di integrare le evidenze rivenienti dalle "Quotazioni di mercato", inizialmente considerando i "prezzi obiettivo" ("target prices") espressi dagli analisti finanziari ("equity analysts") che coprono il titolo Friulchem.

Al 20 novembre 2024, è disponibile lo studio dell'analista finanziario "Corporate Family Office SIM" emesso in data 11 ottobre 2024 che fornisce la seguente indicazione:

| Friulchem S.p.A. | Target Prices | Rating |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <i>Target Price</i> | 1,00 € | BUY |

Fonte: elaborazione dell'Esperto su dati Bloomberg

3) I'Unlevered Discounted Cash Flow Analysis ("UDCF")

Come ulteriore metodo, al fine di stimare il valore di liquidazione delle azioni ordinarie di Friulchem S.p.A. l'Esperto ha provveduto ad applicare l'*Unlevered Discounted Cash Flow Analysis*, sulla base dei dati consolidati desumibili dal Piano 2024-2026 del Gruppo Friulchem.

Preliminarmente la quantificazione del valore attribuibile all'intero capitale sociale di Friulchem, alla data di riferimento del 30 giugno 2024, è avvenuta in base all'applicazione del metodo dell'*Unlevered Discounted Cash Flow* (di seguito anche "UDCF").

Si rinvia alla relazione dell'Esperto per un maggior dettaglio sulle formule dallo stesso utilizzate.

La quantificazione del valore dell'*Equity Value* al 30 giugno 2024 è riportata nella seguente tabella.

| UDCF - € '000 | |
|---------------------------------|----------|
| Valore Unlevered | 17.886 |
| Financial asset (30.06.2024) | 1.627 |
| PFN (30.06.2024) | (11.966) |
| Minority interests (30.06.2024) | (291) |
| Equity Value al 30.06.2024 | 7.256 |

I risultati ottenuti sono stati sottoposti dall'Esperto ad un'analisi di sensitività, facendo variare di +/-50 *basis points* il Tasso di attualizzazione (Wacc) e il tasso di crescita (g).

Al fine di determinare quindi il valore attribuibile alla singola azione ordinaria Friulchem il valore così ottenuto è stato diviso per il numero di azioni in circolazione.

| UDCF - € | |
|----------------------------|-----------|
| Equity Value al 30.06.2024 | 7.256.000 |
| Numero azioni | 7.999.750 |
| Valore ad azione | 0,907 |

Sulla base dell'applicazione del metodo finanziario ad un'azione ordinaria di Friulchem S.p.A. è quindi attribuibile il valore di **0,907 Euro**.

4) I multipli di Borsa

Il metodo dei Multipli di Borsa è basato sull'analisi delle quotazioni di Borsa di un campione di società comparabili a quella oggetto di valutazione, raffrontate a determinati parametri economici e/o operativi delle società stesse. Tale metodo si basa sull'assunto generale che, in un mercato efficiente ed in assenza di movimenti speculativi, il prezzo di Borsa delle azioni di una società riflette

le aspettative del mercato circa il tasso di crescita degli utili ed il grado di rischio ad esso associato.

L'applicazione del metodo dei Multipli di Borsa si articola quindi nelle seguenti fasi:

- a) scelta del campione di società comparabili;
- b) scelta del moltiplicatore;
- c) sintesi finale.

Nel caso in esame, considerato l'oggetto, la finalità e il contesto della stima, le determinazioni assunte dall'Esperto e fatte proprie dal Consiglio di Amministrazione sono state le seguenti.

Per quanto riguarda la selezione di società comparabili, l'Esperto ha ritenuto ragionevole, soprattutto in termini di obiettività, assumere a riferimento il campione di imprese considerate comparabili a Friulchem dalla banca dati *Capital IQ, Standard & Poor's* ("S&P"), limitatamente al settore d'appartenenza.

In particolare S&P classifica Friulchem (BIT: FCM) nell'ambito dell'indice di settore: "*Pharmaceutical: Veterinary Drugs*".

Da tale campione (costituito da n. 16 società, per il cui dettaglio si rinvia al Parere Valutativo) sono state escluse dall'Esperto le società per le quali non sono disponibili i dati rilevanti per l'applicazione del metodo, nella versione prescelta, o che forniscono dati non significativi.

Per quanto riguarda la scelta del multiplo (o moltiplicatore), considerate le caratteristiche proprie del settore e della prassi di mercato, l'Esperto ha fatto riferimento al multiplo *asset side* EV/Ebitda¹.

In particolare, l'Esperto:

- a) ha considerato, per le società ricomprese nel campione selezionato, il multiplo (EV/EBITDA) fornito da S&P e disponibile alla data del 20 novembre 2024;
- b) ha quindi considerato il dato di sintesi "mediano" del valore del multiplo per il campione considerato; tale scelta risulta condivisibile dall'Esperto per settori in cui le imprese adottano modelli di *business* sostanzialmente uniformi, come nel caso in esame, e quando si ritiene che l'impresa *target* sarà in grado di assumere un "posizionamento mediano" nella graduatoria delle società comparabili, sia per prospettive di crescita sia per capacità di generare *performance* economiche e finanziarie. Ciò coerentemente alla funzione attribuita al metodo in esame nell'ambito dell'unitario processo valutativo qui in oggetto.

¹ In particolare, l'Esperto ha fatto riferimento al dato S&P Capital IQ: "IQ_TEV_EBITDA – FY"



I dati così ottenuti vengono sintetizzati nella tabella di seguito riportata.

Multipli Campione di imprese comparabili

| | Mediana |
|---------------------|----------------|
| <i>EV/Ebitda FY</i> | 10,33 x |

Sulla base del valore mediano del multiplo, espresso dal campione di imprese considerate è stato quindi possibile determinare il valore attribuibile a Friulchem, alla data di riferimento della stima. A tal fine l'Esperto:

- a) ha fatto riferimento ai dati di Ebitda per l'anno 2024, desumibili dal Piano 2024-2026;
- b) sulla base dei multipli mediani desumibili dal campione di imprese comparabili considerate ha determinato l'EV di Friulchem alla data di riferimento del 30 giugno 2024. La scelta della mediana è sicuramente appropriata considerata la numerosità del campione considerato e la dispersione dei multipli osservabili;
- c) al fine di pervenire al solo valore economico del patrimonio netto di Friulchem (cd. *Equity Value*), ha quindi dedotto la Posizione Finanziaria Netta e il valore attribuibile alle minoranze stimate alla data di riferimento;
- d) al fine di determinare quindi il valore attribuibile alla singola azione ordinaria Friulchem il valore così ottenuto ha diviso per il numero di azioni in circolazione.

Nel seguito si riportano le tabelle rappresentative dei calcoli dell'Esperto.

| Multipli di mercato - € '000 | |
|-------------------------------------|----------------|
| <i>EV / EBITDA (FY) Mediano</i> | <i>10,33 x</i> |
| EBITDA Friulchem S.p.A. 2024 | 1.728 |
| Financial asset (30.06.2024) | 1.627 |
| Enterprise value | 19.477 |
| Minority Interests (30.06.2024) | (291) |
| PFN (30.06.2024) | (11.966) |

Equity Value al 30.06.2024

7.220

Il valore attribuibile ad azione perseguito dietro applicazione del metodo dei moltiplicatori è rappresentato nella seguente tabella.

Multipli di mercato - €

Equity Value al 30.06.2024

7.220.000

Numero azioni

7.999.750

Valore ad azione

0,903

Sulla base dei risultati così ottenuti l'Esperto afferma che il valore attribuibile ad un'azione ordinaria della Società è pari, anche in questo caso, a circa **Euro 0,903**.

A conclusione delle valutazioni dallo stesso svolte, l'Esperto ha ritenuto che il valore di liquidazione ai fini di recesso di un'azione ordinaria di Friulchem possa essere considerato congruo da un punto di vista finanziario se compreso tra: un minimo di 0,811 Euro e un massimo di 1,000 Euro, con un valore centrale pari a circa 0,907 Euro.

Il Consiglio di Amministrazione, analizzato il Parere Valutativo predisposto dall'Esperto, ritiene di condividerlo e farne proprie le valutazioni e le conclusioni.

3. Determinazione del valore di recesso

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società, ha ritenuto di quantificare in Euro 0,907 per azione il valore unitario di liquidazione delle azioni di Friulchem ai fini dell'esercizio del diritto di recesso (il "**Valore di Recesso**").

La Società riferisce di aver ricevuto in data 5 dicembre 2024 dall'azionista di riferimento Evultis S.A. , che detiene n. 3.111.250 azioni ordinarie, pari a una partecipazione del 38,8% del capitale sociale, (l'"**Azionista di Riferimento**") una lettera con la quale quest'ultimo, in relazione al possibile procedimento di liquidazione delle azioni oggetto di recesso *ex art. 2437-quater* del codice civile, si è impegnato sino all'importo massimo di euro 2.250.000, ad esercitare il diritto di opzione allo stesso spettante e anche sulle azioni che siano rimaste non optate dagli altri soci non recedenti ovvero, alternativamente, a propria esclusiva discrezione, a sostenere finanziariamente la Società a titolo di prestito soci infruttifero, dotandola per l'effetto delle risorse finanziarie necessarie per consentire l'acquisto delle azioni dei soci recedenti ai sensi del quinto comma dell'articolo 2437-*quater* cod. civ., utilizzando a tal fine le riserve disponibili.

Al contempo, rispettivamente in data 5 e 6 dicembre 2024 gli azionisti significativi Fiduciaria Bernasconi S.A., che detiene n. 507.500 azioni ordinarie, pari a una partecipazione di circa il 6,34% del capitale sociale e Friulia S.p.A., che detiene n. 1.900.000 azioni ordinarie, pari a una partecipazione di circa il 23,75% del capitale sociale, hanno manifestato la propria intenzione di non esercitare il diritto di recesso che agli stessi spetterebbe, qualora l'assemblea della Società approvasse la revoca dell'ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan.

Sulla base delle predette comunicazioni, l'importo massimo previsto del recesso è stato stimato in circa Euro 2.250.267,00, quale determinato sulla base del Prezzo di Recesso e delle n. 2.481.000 azioni che costituiscono il flottante, ovvero a seguito dell'esercizio del diritto di recesso di tutti gli azionisti diversi dagli azionisti di cui sopra. L'organo amministrativo – nel caso di approvazione della proposta di deliberazione di cui al punto n. 1 all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'assemblea – ha sottoposto all'assemblea la proposta di completamento della formazione della riserva legale, ai sensi dell'art. 2430 del codice civile, mediante l'utilizzo della "Riserva da sovrapprezzo delle azioni", con la finalità di consentire all'Emittente di utilizzare la parte rimanente di quest'ultima riserva per l'eventuale acquisto delle azioni dei soci recedenti.

4. Difficoltà di valutazione

Le considerazioni valutative svolte dall'Esperto, che sono state poste alla base delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione, hanno presentato le seguenti principali limitazioni e difficoltà:

- a) Le azioni della Società sono scambiate nel mercato regolamentato di riferimento spesso con volumi giornalieri ridotti o addirittura nulli. Ciò fa sì che i prezzi di mercato possono fornire una informazione incompleta sul prezzo realizzabile dalla vendita di pacchetti azionari anche significativi.
- b) Il numero di analisti finanziari che esprimono *target prices* per le azioni oggetto di valutazione è limitato.
- c) I dati desumibili dal Piano 2024-2026 sono subordinati alle strategie poste in essere dalla Società e dalla capacità del management di raggiungere gli obiettivi prefissati. Il sottoscritto, conformemente all'Incarico affidato, non ha provveduto a verificare la ragionevolezza delle assunzioni poste alla base dell'elaborazione dei dati previsionali e la modalità di loro costruzione. I risultati ottenuti dalla Società potranno discostarsi anche in modo significativo dai risultati previsionali. Il valore ottenuto dall'applicazione dell'*Income Approach* è comunque subordinato alla ragionevolezza e raggiungibilità dei risultati attesi e desumibili dal Piano 2024-2026.
- d) Friulchem è solo parzialmente comparabile con altre società quotate simili, alcune delle

quali operano in mercati geografici diversi, con differenti mix di attività e aventi differenti volumi di affari, profili di crescita, redditività e rischio.

- e) Non sono state individuate transazioni precedenti e recenti aventi per oggetto imprese comparabili, per settore di appartenenza e dimensioni, con Friulchem, che possano esprimere un parametro valutativo utile ai fini della stima di valore di recesso.

Nello svolgimento delle proprie analisi, l'Esperto ha fatto affidamento e assunto l'accuratezza e completezza di tutte le informazioni messe a disposizione dalla Società e a quelle pubblicamente disponibili, o altrimenti esaminate. Nel fare affidamento su analisi finanziarie, proiezioni, ipotesi e previsioni degli analisti di ricerca o da queste derivate, l'Esperto ha assunto che esse siano state predisposte secondo ragionevolezza, sulla base di ipotesi che riflettano le migliori stime attualmente disponibili in merito ai risultati operativi attesi e alle condizioni finanziarie della società e dei settori di attività su cui tali analisi, proiezioni, ipotesi o stime si riferiscono.

5. Modalità e termini per l'esercizio del diritto di recesso

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 dello statuto sociale della Società, il diritto di recesso può essere esercitato dai soci della Società che non abbiano concorso alla deliberazione assembleare di approvazione della Revoca, per tutte o parte delle azioni da essi detenute. Sono pertanto legittimati ad esercitare il diritto di recesso anche i soci assenti, quelli cioè che non hanno partecipato all'adunanza assembleare, oltre i soci dissenzienti e astenuti.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 127-*bis*, commi 2 e 3, del TUF, si considera altresì come socio che non ha concorso alla deliberazione assembleare (e, dunque, come socio legittimato all'esercizio del diritto di recesso) colui a favore del quale sia effettuata la registrazione in conto delle azioni della Società (i) successivamente alla data di cui all'art. 83-*sexies*, comma 2, del TUF (*i.e.*, la *record date*) e (ii) prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea di Friulchem chiamata a deliberare sulla Revoca.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi degli artt. 2437-*bis* e 2437-*quater* del codice civile; eventuali ulteriori informazioni saranno rese note mediante comunicati stampa resi disponibili anche sul sito internet della Società all'indirizzo www.friulchem.com.

Ai sensi dell'art. 2437-*bis* del codice civile, il diritto di recesso potrà essere esercitato dai soci legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, mediante dichiarazione scritta (la "**Dichiarazione di Recesso**"), da inviarsi, obbligatoriamente a mezzo lettera raccomandata, presso la sede legale della Società in Via San Marco 23, 33099, Vivaro (PN), entro 15 giorni di calendario dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese della delibera assembleare che approva la Revoca (il "**Termine di Decadenza**").

Ai sensi di legge, la Dichiarazione di Recesso deve essere inviata alla Società unicamente a mezzo lettera raccomandata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione all'indirizzo Via San Marco 23, 33099, Vivaro (PN), con oggetto: "Friulchem-Comunicazione di Recesso".

Si rammenta, quindi, che ai sensi di legge non sono validi metodi alternativi di esercizio del diritto di recesso anche a mezzo di posta elettronica (anche certificata).

Tuttavia, ai fini del sollecito svolgimento della procedura di recesso, ove possibile (e con l'obiettivo di facilitare i diritti dei soci recedenti), si raccomanda agli aventi diritto di anticipare la Dichiarazione di Recesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo admin.friulchem@legalmail.it e/o posta elettronica ordinaria all'indirizzo ir@friulchem.com. Resta fermo che detto invio non potrà intendersi sostitutivo delle modalità prescritte dalla legge e, pertanto, la Dichiarazione di Recesso – per la sua validità – dovrà essere inviata alla Società esclusivamente (ed a pena di inammissibilità) a mezzo lettera raccomandata.

La Dichiarazione di Recesso dovrà recare obbligatoriamente e a pena di decadenza le seguenti informazioni:

- a) i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico e un indirizzo e-mail) per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- b) il numero di azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso e il relativo controvalore in termini di liquidazione, in base al valore di liquidazione sopra descritto;
- c) gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse; e
- d) l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso, con i dati relativi al predetto conto.

Fermo restando quanto precede, si ricorda che, in considerazione del regime di dematerializzazione delle azioni di Friulchem, la legittimazione all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile è attestata da una comunicazione dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento unico sul *post trading* della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 recante, tra le altre cose, la disciplina dell'attività di gestione accentrata (il "**Provvedimento Unico**"). Pertanto, gli azionisti di Friulchem che intendono esercitare il diritto di recesso dovranno richiedere al proprio intermediario, a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Recesso, l'invio di detta comunicazione a Friulchem entro il Termine di Decadenza.

La comunicazione dell'intermediario dovrà attestare:

- a) la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista recedente, delle azioni di Friulchem in relazione alle quali venga esercitato il diritto di recesso a decorrere dalla data dell'assemblea ordinaria

che dovesse approvare la Revoca, fino alla data di esercizio del diritto di recesso ovvero, se successiva, fino alla data di rilascio della comunicazione;

- b) l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni di Friulchem in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso; in caso contrario, quale condizione per l'ammissibilità della Dichiarazione di Recesso, l'azionista recedente dovrà trasmettere a Friulchem, entro il Termine di Decadenza, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile alla liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente.

Le Dichiarazioni di Recesso inviate con modalità diverse dalla lettera raccomandata ovvero inviate oltre il Termine di Decadenza o sprovviste delle necessarie informazioni saranno inammissibili e, in ogni caso, inefficaci.

Gli azionisti recedenti garantiscono la correttezza delle informazioni contenute nelle Dichiarazioni di Recesso da essi rispettivamente trasmesse e avranno l'onere di inviarle entro il Termine di Decadenza per il valido esercizio del diritto di recesso, essendo inteso che la Società non assume alcuna responsabilità al riguardo.

Come previsto dall'art. 2437-*bis* del codice civile e dalle disposizioni regolamentari vigenti, le azioni oggetto della comunicazione di cui all'art. 43 del Provvedimento Unico (i.e., le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso dall'avente diritto) non possono essere cedute. Pertanto, dette azioni saranno rese indisponibili, ad opera dell'intermediario medesimo, sino alla loro liquidazione, fermo restando che fino a tale data l'azionista recedente sarà autorizzato ad esercitare il diritto di voto spettante su tali azioni.

Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo la procedura prevista dall'art. 2437-*quater* del codice civile di seguito illustrata.

Anzitutto, gli amministratori della Società offriranno le azioni ordinarie per le quali è stato esercitato il diritto di recesso in opzione agli altri soci che non abbiano esercitato il diritto di recesso in proporzione alle azioni da essi rispettivamente possedute (**"Offerta in Opzione"**). Ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2 del codice civile, per l'esercizio del diritto di opzione sarà concesso un termine non inferiore a 30 giorni dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il competente Registro delle Imprese.

I soci di Friulchem che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni eventualmente inoplate. Qualora il numero delle azioni di Friulchem per il quale sia richiesta

la prelazione sia superiore al quantitativo di azioni di Friulchem rimaste inoperte a esito dell'Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di azioni possedute; qualora residuassero azioni dopo l'assegnazione sulla base del quoziente pieno, le azioni residue verranno assegnate col criterio del maggior resto.

Le azioni di Friulchem oggetto dell'Offerta in Opzione (e i diritti di opzione in acquisto ad esse relativi) non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in assenza di un'esenzione. L'Offerta in Opzione non costituirà un'offerta di strumenti finanziari nemmeno negli altri paesi nei quali l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa. Si consiglia pertanto ai soci non residenti in Italia di richiedere specifici pareri in materia prima di intraprendere qualsiasi azione.

Friulchem comunicherà in tempo utile i termini e le modalità di adesione all'Offerta in Opzione e le ulteriori informazioni relative alla stessa a mediante appositi comunicati stampa resi disponibili sul sito internet all'indirizzo www.friulchem.com, nonché tramite l'avviso di Offerta in Opzione che sarà depositato presso il competente Registro delle Imprese ai sensi di legge. L'avviso sarà reso noto con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Gli amministratori della Società fin d'ora escludono di avviare un collocamento presso terzi a norma dell'art. 2437-*quater*, comma 4, del codice civile.

Entro 180 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, le azioni residue dei soci recedenti saranno rimborsate ai medesimi, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5, del codice civile, mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, comma 2 del codice civile.


Il pagamento del valore di liquidazione delle azioni a ciascun socio recedente, così come il trasferimento delle azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta in Opzione, saranno effettuati con valuta al termine del procedimento di liquidazione alla data che sarà comunicata con comunicato stampa e pubblicato sul sito internet www.friulchem.com.

* * *

La presente relazione, unitamente al parere del collegio sindacale e alla relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, RIA Grant Thornton S.p.A., è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Friulchem (Via San Marco 23, 33099, Vivaro (PN) ed è consultabile sul sito internet della società www.friulchem.com.

Vivaro (PN), 6 dicembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alessandro Minzola

Allegati

- A. Parere del collegio sindacale sul valore di liquidazione rilasciato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile;
- B. Parere di RIA Grant Thornton S.p.A., quale società incaricata della revisione legale dei conti, sul valore di liquidazione rilasciata ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile;
- C. Parere del Prof. Andrea Amaduzzi sul valore attribuibile ai fini di recesso alle azioni ordinarie di Friulchem S.p.A., sulla base della situazione patrimoniale della società al 30 giugno 2024, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell'art. 2437-ter del codice civile



Parere del Collegio Sindacale di Friulchem S.p.A. ex art. 2437-ter c.c. sul diritto di recesso

Spettabili Consiglieri,

premesso che il Consiglio di Amministrazione di Friulchem S.p.A. ("Friulchem" o la "Società") è stato convocato per il giorno 6 dicembre 2024, per deliberare in merito alla determinazione del valore di liquidazione degli Strumenti Finanziari, ai fini dell'esercizio del diritto di recesso ex art. 2437-ter del codice civile, il Collegio Sindacale è stato chiamato ad esprimere il proprio parere, i cui contenuti sono utilizzabili esclusivamente per le finalità proprie del predetto articolo.

Come noto, l'art. 2437-ter del codice civile "Criteri di determinazione del valore delle azioni" prevede che:

- il socio abbia diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso (1° comma);
- il valore di liquidazione delle azioni sia determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (2° comma);
- i soci abbiano diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea (4° comma).

Codesto Collegio Sindacale ha vigilato sul rispetto del dettato normativo, al pari della società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A., con cui si sono intrattenuti gli opportuni rapporti al fine di essere aggiornati sulle rispettive attività svolte e conclusioni ritratte.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 20 novembre 2024, ha nominato l'Advisor Indipendente Prof. Andrea Amaduzzi (l'"Advisor"), Professore Ordinario di Economia Aziendale nell'Università degli Studi di Milano Bicocca, chiamato a sostenere, con propria relazione, la determinazione del valore delle azioni per il caso di recesso, valutando dunque il valore unitario di n. 7.999.750 azioni ordinarie di Friulchem, prive dell'indicazione del valore nominale, e costituenti, alla data odierna, l'intero capitale della società.

L'Advisor ha fatto principalmente riferimento ai dati di bilancio desumibili dalla relazione finanziaria consolidata al 30 giugno 2024 ed ai dati previsionali desumibili dal Piano 2024-2026 del Gruppo facente capo alla Società ("Piano"), elaborato dal management della Società.

Le azioni Friulchem sono scambiate sul mercato AIM Italia, Sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., inoltre considerato che lo statuto della società non prevede particolari disposizioni in merito alla quantificazione del valore di liquidazione ai fini di "Recesso"; in diretta applicazione del disposto dell'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, ai fini della determinazione del valore attribuibile per il recesso delle azioni ordinarie della Società, l'esperto indipendente ha ritenuto opportuno utilizzare i seguenti criteri di valorizzazione:

- 1) Metodo delle "Quotazioni di Borsa", consistente nel riconoscere alla società oggetto di valutazione un valore pari a quello attribuibile dal mercato nel quale le sue azioni sono trattate; tale criterio sottende l'efficienza del mercato in cui l'azienda è quotata e si traduce nella possibilità di identificare il valore

economico della stessa con il valore espresso dai corsi borsistici rilevati in opportuni periodi temporali. Il valore rilevato nella relazione desunto dalle operazioni di mercato, effettuate nei sei mesi precedenti l'incarico, è stato ricompreso tra 0,804 €, considerando la media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali, e 0,811 € considerando la media ponderata per i volumi.

- 2) Metodo basato sulla considerazione dei target prices espressi dagli analisti finanziari, dove, al 20 novembre 2024, è disponibile lo studio dell'analista finanziario "Corporate Family Office SIM" emesso in data 11 novembre 2024, che identifica il target prices pari a 1,00 € (Rating BUY).
- 3) Metodo dell'Unlevered Discounted Cash Flow Analysis ("UDCF"), calcolato sulla base dei dati consolidati ricavati dal Piano 2024-2026 del Gruppo Friulchem, elaborato dal Consiglio di amministrazione, secondo cui ad un'azione ordinaria di Friulchem è stato attribuito il valore di 0,907 €.
- 4) Metodo dei Multipli di Borsa, basato sull'analisi delle quotazioni di Borsa di un campione di società comparabili a quella oggetto di valutazione, raffrontate a determinati parametri economici e/o operativi delle società stesse. Sulla base dei risultati ottenuti, l'Advisor ha ritenuto possibile affermare che il valore attribuibile ad un'azione del Gruppo è pari, anche in questo caso, a circa 0,903 €.

Codesto Collegio Sindacale ha esaminato la relazione rilasciata dal Prof. Andrea Amaduzzi, che ha portato, in applicazione delle suddette metodologie, ad evidenziare un valore unitario per azione della Società compreso tra un minimo di 0,811 € e un massimo di 1,000 €, con un valore centrale pari a circa 0,907 €.

Il Collegio Sindacale, tenuto conto della relazione dell'Advisor, ribadisce comunque di non aver effettuato alcuna valutazione economica della Società, né corrente né prospettica; tale valutazione, anche se svolta implicitamente, spetta esclusivamente agli amministratori. Nello svolgimento del proprio lavoro, il Collegio Sindacale dà atto di non aver incontrato limiti, criticità e difficoltà specifiche e di aver operato in piena autonomia, sia pure con confronto aperto sia con la stessa Società sia con la società di revisione.

Dopo aver accertato che lo Statuto Sociale non prevede specifici criteri di determinazione del valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso (3° comma dell'art. 2437-ter del codice civile), il collegio sindacale ha concordato nel ritenere che il valore di liquidazione ai fini di recesso indicato nelle conclusioni del parere dell'esperto indipendente Prof. Andrea Amaduzzi possa esprimere il corretto valore di recesso delle azioni della società; in quanto assume in sé le indicazioni in termini di consistenza patrimoniale, di prospettive reddituali e soprattutto del valore di mercato.

In conclusione il Collegio Sindacale, nel ritenere esaurienti le informazioni fornite dall'Advisor nella summenzionata relazione e preso atto del lavoro e delle conclusioni cui è pervenuto il soggetto incaricato della revisione legale, esprime il proprio parere favorevole al valore di riferimento individuato per la liquidazione delle azioni oggetto di recesso, ritenendolo coerente con il dettato normativo, le disposizioni statutarie e con le premesse poste a base della scelta del suo criterio di determinazione.



Il nostro parere viene pertanto espresso sull'idoneità, sotto il profilo della ragionevolezza e nelle attuali circostanze, dei criteri e delle scelte proposte al Consiglio di Amministrazione ai fini della definizione del valore di liquidazione delle azioni.

Il presente parere origina dalle indagini svolte nei giorni immediatamente antecedenti la data del suo rilascio e a tale data si riferisce nell'accertare l'adeguatezza, intesa come non arbitrarietà e non contraddittorietà, degli assunti del Consiglio di Amministrazione.

Tale parere indirizzato al Consiglio di Amministrazione di Friulchem S.p.A., è altresì disponibile per i soci di Friulchem S.p.A. ai sensi di legge, per i fini sanciti dall'art. 2437-ter del codice civile, ma, non potrà essere utilizzato da soggetti terzi, senza il nostro consenso scritto.

Milano, 5 dicembre 2024

IL COLLEGIO SINDACALE

Marco Mazzi



Andrea Foschia



Cristina Pillolo



**PARERE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
AI SENSI DELL'ART. 2437-TER,
SECONDO COMMA, DEL CODICE CIVILE**

Ria Grant Thornton S.p.A.
Via Melchiorre Gioia 8
20124 Milano

T +39 02 3314809
F +39 02 33104195

Al Consiglio di Amministrazione di
Friulchem S.p.A.

1. MOTIVO ED OGGETTO DELL'INCARICO

Nell'ambito della potenziale operazione di delisting di Friulchem S.p.A. ("Società") dal mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, il Consiglio di Amministrazione del 20 novembre 2024 ha deliberato la nomina di un Advisor Indipendente per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso dei soci assenti o dissenzienti.

In tale circostanza, la Società ha ritenuto applicabile l'art. 2437 del Codice Civile che prevede, per gli azionisti che non intendano concorrere a tale deliberazione, la possibilità di esercitare il diritto di recesso. L'art. 2437-ter, terzo comma, primo periodo, del Codice Civile stabilisce, per le società quotate in mercati regolamentati, che il valore di liquidazione delle azioni sia determinato dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il diritto di recesso. Si rileva, inoltre, che, come previsto dal terzo comma, secondo periodo, dell'art. 2437-ter del Codice Civile, lo statuto della Società può prevedere che il valore di liquidazione sia determinato applicando i criteri indicati dal secondo e dal quarto comma del medesimo art. 2437-ter del Codice Civile, fermo restando che in ogni caso tale valore non può essere inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del criterio descritto al precedente paragrafo.

Nel caso di specie, poiché nello statuto di Friulchem S.p.A. non è stata esercitata la facoltà di cui all'art. 2437-ter, terzo comma, secondo periodo, del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione ha incaricato il Prof. Andrea Amaduzzi ("Consulente") di predisporre una valutazione del capitale economico della Società (e quindi la determinazione del valore di liquidazione delle azioni) in conformità al citato art. 2437-ter, terzo comma, primo periodo, del Codice Civile, in vista dell'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti a seguito delle sopra citate modifiche. In data 3 dicembre 2024, il Consulente ha predisposto la valutazione della Società ("Valutazione").

Ria Grant Thornton S.p.A., quale soggetto incaricato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 27/1/2010 n. 39, della revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato della Società, ha ricevuto dal Consiglio di Amministrazione della Società, in data 25 novembre 2024, l'incarico di predisporre il parere ex art. 2437-ter, secondo comma e terzo comma, primo periodo, del Codice Civile sul valore di liquidazione delle azioni di Friulchem S.p.A.

Gli Amministratori hanno formalmente provveduto alla determinazione preliminare del valore di liquidazione delle azioni di Friulchem S.p.A., individuato in un range compreso tra un minimo di 0,811 Euro e un massimo



Ria

Grant Thornton

di 1,000 Euro, con un valore centrale pari a 0,907 Euro, al fine di consentire l'attività a noi richiesta ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo e terzo comma, primo periodo, del Codice Civile. Ciò fermo restando che la Società ha messo anticipatamente a nostra disposizione la documentazione necessaria per lo svolgimento del nostro incarico, ivi compresa la determinazione preliminare del valore di liquidazione delle azioni di Friulchem S.p.A..

In tale contesto, abbiamo emesso il presente parere al fine di poter consentire al Consiglio di Amministrazione il completamento dell'*iter* previsto dall'art. 2437-ter del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile, anche il Collegio Sindacale della Società è stato contestualmente chiamato ad esprimere il proprio parere.

2. NATURA E LIMITI DELL'INCARICO

Il presente documento ha il fine di fornire al Consiglio di Amministrazione di Friulchem S.p.A. il parere previsto dall'art. 2437-ter del Codice Civile in merito corretta applicazione del metodo di valutazione prescritto dal terzo comma, primo periodo, del citato articolo.

Il parere illustra le modalità tecniche con cui il Consiglio di Amministrazione della Società, anche per il tramite del proprio Consulente, ha impiegato la metodologia prescritta dall'art. 2437-ter, terzo comma, primo periodo, del Codice Civile. Il parere indica altresì le eventuali difficoltà incontrate dagli Amministratori e dal Consulente per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni, nonché sugli eventuali limiti del metodo stesso e sulla corretta applicazione dello stesso.

Nell'esecuzione del presente incarico non abbiamo effettuato una valutazione economica della Società. Tale valutazione compete esclusivamente agli Amministratori, che si sono avvalsi a tal fine del lavoro svolto dal Consulente dagli stessi incaricato, di effettuare una valutazione della Società in vista dell'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei soci nell'ipotesi in cui si proceda alle susesposte modifiche statutarie.

3. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto dalla Società i documenti e le informazioni ritenuti utili nella fattispecie. A tal fine abbiamo analizzato la documentazione messa a nostra disposizione ed in particolare:

- Parere sul valore attribuibile ai fini di recesso alle azioni ordinarie di Friulchem S.p.A., sulla base della situazione patrimoniale della Società al 30 giugno 2024, redatto dal Consulente;
- Piano economico ("Piano 2024-2026") elaborato dal management della Società quale aggiornamento del piano 2023-2025 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 19 dicembre 2022;
- Relazione Finanziaria Semestrale del Gruppo Friulchem al 30 giugno 2024 approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 settembre 2024 pubblicata sul sito internet della stessa;
- Informazioni e dati di natura pubblica disponibili.

Abbiamo infine ottenuto attestazione, mediante lettera inviata, anche in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, dal rappresentante legale della Società in data 5 dicembre 2024, che i dati e le informazioni messi a disposizione nello svolgimento del nostro incarico sono completi e che non sono intervenute modifiche significative in relazione agli stessi.



Ria

Grant Thornton

4. METODOLOGIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE DAGLI AMMINISTRATORI E RELATIVI RISULTATI

Come precedentemente indicato, gli Amministratori della Società hanno incaricato il Consulente di procedere alla determinazione del valore del capitale economico della Società e, conseguentemente, del valore di liquidazione delle azioni ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile.

Pertanto, nel prosieguo di questo paragrafo si farà riferimento alla Valutazione del Prof. Andrea Amaduzzi datata 3 dicembre 2024, fatta propria dal Consiglio di Amministrazione della Società.

4.1. Metodologie adottate e risultati a cui pervengono gli Amministratori

Il Consulente, le cui determinazioni sono state fatte proprie dal Consiglio di Amministrazione, ha ritenuto di adottare, per le finalità di cui all'art. 2437-ter, terzo comma, primo periodo, del Codice Civile, le seguenti scelte metodologiche:

- a) Considerato l'oggetto della valutazione (azioni di una Società quotata in un "mercato", sebbene non "regolamentato", ai sensi della normativa vigente) e le finalità della stima, comunque vincolata alle disposizioni dell'art. 2437-ter del Codice Civile il Consulente ha deciso preliminarmente di considerare le informazioni desumibili dall'analisi delle quotazioni di borsa. Come già richiamato il suddetto articolo dispone che *"Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso"*.

L'indicazione desumibile dall'applicazione del criterio delle quotazioni di borsa, nel caso in esame, considerata la natura del mercato in cui le azioni della Società sono scambiate, dovrà essere considerata come un'informazione comunque rilevante, anche se non esclusiva, per identificare un limite minimo del valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso". Sulla base di quanto soprariportato dal Consulente nel proprio Parere, l'indicazione di prezzo è quindi compreso tra €0,804 per azione, considerando la media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali, e €0,811 per azione considerando la media ponderata per i volumi, al 20 novembre 2024.

- b) considerato l'oggetto della stima e le informazioni disponibili il Consulente ha ritenuto quindi utile e opportuno integrare l'analisi mediante l'applicazione di tre ulteriori metodologie di valutazione, sulla base delle informazioni disponibili:

1. La considerazione dei target prices espressi dagli analisti finanziari. Le valutazioni obiettive che gli analisti finanziari pubblicano sulle società quotate coperte forniscono infatti un'indicazione sull'aspettativa di valore dei titoli a 12 mesi e sono derivate dall'utilizzo di molteplici metodologie valutative, in funzione delle scelte compiute dal singolo analista di ricerca, ma comunque sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili. Esse, quindi, forniscono un'indicazione di valore in ipotesi di condizioni di svolgimento dell'attività aziendale secondo condizioni condivise dall'analista finanziario, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili. In tal senso ben si adattano alle finalità e al contesto della presente valutazione. Sulla base di quanto soprariportato dal Consulente nel proprio Parere, l'indicazione di prezzo è pari a €1,0 per azione fornito dall'unico analista "Corporate Family Office SIM".

2. Il Consulente, nell'applicazione dell'Income Approach attraverso la metodologia dell'Unlevered Discounted Cash Flow, ampiamente utilizzata nella prassi valutativa per aziende comparabili a quella oggetto di valutazione, ha tenuto conto delle evidenze desumibili dal Piano 2024-2026. Per il calcolo del valore terminale, è stata utilizzata la media dei flussi di cassa degli ultimi due periodi del piano (FY25-26), adottando lo stesso approccio anche per la determinazione dei CapEx e degli ammortamenti, e, come da prassi, non considerando gli effetti derivanti dalle variazioni del Capitale Circolante Netto. A seguito dell'applicazione di tale

metodologia, il valore dell'Equity stimato è pari a €m7,3, con un valore per singola azione ordinaria di Friulchem S.p.A. pari a €0,907.

3. La metodologia dei "Multipli di società quotate comparabili" (noti come "Multipli di Borsa") è stata utilizzata dal Consulente per stimare il multiplo EV/EBITDA, basandosi su un panel di società comparabili da lui selezionato. Il calcolo del multiplo è stato effettuato prendendo in considerazione i valori dell'EBITDA delle società del panel al 31 dicembre 2023 e l'Enterprise Value delle stesse alla data più recente. Il valore mediano del multiplo risultante da tale analisi è pari a 10,33x, sul quale è stato applicato l'EBITDA forecast per l'anno fiscale FY24, pari a €m1,7. In seguito a questa applicazione, è stato identificato un valore dell'equity pari a €m7,2, con un valore per singola azione ordinaria di Friulchem S.p.A. pari a €0,903.

4.2. Sintesi delle valutazioni eseguite dagli Amministratori e dal Consulente

Il valore di riferimento individuato dagli Amministratori e dal Consulente per ciascuna delle n. 7.999.750 azioni che potranno essere oggetto di esercizio del diritto di recesso, risulta compreso tra un minimo di 0,811 Euro e un massimo di 1,000 Euro, con un valore centrale pari a 0,907 Euro.

4.3. Difficoltà di valutazione incontrate dagli Amministratori e dal Consulente

Le considerazioni valutative svolte dagli Amministratori e dal Consulente hanno presentato le seguenti principali limitazioni e difficoltà:

- a) Le azioni della Società sono scambiate nel mercato non regolamentato di riferimento spesso con volumi giornalieri ridotti o addirittura nulli. Ciò fa sì che i prezzi di mercato possano fornire una informazione incompleta sul prezzo realizzabile dalla vendita di pacchetti azionari anche significativi;
- b) Il numero di analisti finanziari che esprimono target prices per le azioni oggetto di valutazione è limitato;
- c) I dati desumibili dal Piano 2024-2026 sono subordinati alle strategie poste in essere dalla Società e dalla capacità del management di raggiungere gli obiettivi prefissati. Il Consulente, conformemente all'incarico affidato, non ha provveduto a verificare la ragionevolezza delle assunzioni poste alla base dell'elaborazione dei dati previsionali e la modalità di loro costruzione. I risultati ottenuti dalla Società potranno discostarsi anche in modo significativo dai risultati previsionali. Il valore ottenuto dall'applicazione dell'*Income Approach* è comunque subordinato alla ragionevolezza e raggiungibilità dei risultati attesi e desumibili dal Piano 2024-2026;
- d) La Società è solo parzialmente comparabile con altre società quotate simili, alcune delle quali operano in mercati geografici diversi, con differenti mix di attività e aventi differenti volumi di affari, profili di crescita, redditività e rischio;
- e) Non sono state individuate transazioni precedenti e recenti aventi per oggetto imprese comparabili, per settore di appartenenza e dimensioni, con Friulchem S.p.A., che possano esprimere un parametro valutativo utile ai fini della stima di valore di recesso.

Nello svolgimento delle proprie analisi, il Consulente ha fatto affidamento e assunto l'accuratezza e completezza di tutte le informazioni messe a disposizione dalla Società e a quelle pubblicamente disponibili, o altrimenti esaminate.

Nel fare affidamento su analisi finanziarie, proiezioni, ipotesi e previsioni degli analisti di ricerca o da queste derivate, il Consulente ha assunto che esse siano state predisposte secondo ragionevolezza, sulla base di ipotesi che riflettano le migliori stime attualmente disponibili in merito ai risultati operativi attesi e alle condizioni finanziarie della società e dei settori di attività su cui tali analisi, proiezioni, ipotesi o stime si riferiscono.

5. LAVORO SVOLTO

Ai fini dell'espletamento del nostro incarico, abbiamo svolto le seguenti principali attività:

- Esame della relazione redatta dal Consulente, che indica il criterio di valutazione adottato in conformità alle previsioni di cui all'art. 2437-ter, terzo comma, primo periodo, del Codice Civile, le relative modalità applicative, le difficoltà incontrate nel processo valutativo e la determinazione del valore di liquidazione delle azioni della Società da noi ottenuta in via anticipata dalla stessa;
- Esame critico delle modalità di applicazione del metodo di valutazione previsto dall'art. 2437-ter, terzo comma, primo periodo, del Codice Civile, adottato dal Consulente e fatto proprio dagli Amministratori;
- Verifica dell'attendibilità ed idoneità dei dati relativi alle quotazioni delle azioni oggetto di recesso utilizzati dal Consulente per l'applicazione del metodo valutativo prescritto dall'art. 2437-ter, terzo comma, primo periodo, del Codice Civile;
- Verifica della ragionevolezza dei dati utilizzati mediante riscontro con le fonti ritenute più opportune, ivi compresa la documentazione utilizzata e precedentemente descritta nel paragrafo 3;
- Verifica della correttezza matematica dei calcoli eseguiti dal Consiglio di Amministrazione e dal Consulente con riguardo alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nel periodo di riferimento.
- Discussioni ed approfondimenti con il Consulente e con la Direzione della Società;
- Discussione con il Collegio Sindacale in merito alle attività rispettivamente svolte ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile;
- Richiesta di chiarimenti scritti e verbali al Consulente incaricato dalla Società incontrato insieme al Collegio Sindacale;

Abbiamo infine raccolto, attraverso discussione con la Direzione della Società e limitata analisi documentale, informazioni circa eventi avvenuti dopo la data di approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale del Gruppo Friulchem al 30.06.2024 che possano avere un effetto significativo sulla determinazione dei valori oggetto del presente parere.

6. COMMENTI SULL'ADEGUATEZZA DELLE MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL METODO DI VALUTAZIONE ADOTTATO DAGLI AMMINISTRATORI

Con riferimento al presente incarico, sottolineiamo che il procedimento valutativo seguito dal Consiglio di Amministrazione, che ha fatto proprie le valutazioni del Consulente, ha avuto quale scopo la stima del valore di liquidazione delle azioni per l'esercizio del diritto di recesso, in linea con il disposto dell'articolo 2437-ter, terzo comma, primo periodo, del Codice Civile, per gli emittenti quotati in mercati regolamentati. Di conseguenza, il valore riferito alla Società dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella Valutazione non può essere utilizzato per finalità diverse.





7. LIMITI E DIFFICOLTÀ INCONTRATI NELLO SVOLGIMENTO DEL NOSTRO INCARICO

In merito alle difficoltà ed ai limiti incontrati nello svolgimento del nostro incarico, si richiama l'attenzione su quanto segue:

- il confronto con il management della Società e con il Consulente ci ha permesso di verificare e di approfondire come le principali poste economiche e patrimoniali che compongono il Piano derivino dall'elaborazione di ipotesi ragionate e da un effettivo esercizio teso a fornire, pur nell'incertezza legata ad ogni previsione futura, una ragionevole evoluzione del profilo economico e patrimoniale della Società stessa;
- l'approccio valutativo adottato dal Consulente nella stima del valore economico del Capitale della Società in particolare è in linea con la prassi professionale e con quanto previsto dalle linee guida dell'OIV;

8. CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra descritte, tenuto conto della natura e della portata del nostro lavoro come illustrate nel presente e fermo restando quanto evidenziato al precedente paragrafo 7, non siamo venuti a conoscenza di fatti o situazioni tali da farci ritenere che il metodo di valutazione adottato dagli Amministratori per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni di Friulchem S.p.A., ex art. 2437-ter, terzo comma, primo periodo, del Codice Civile non sia stato correttamente applicato ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni.

Il presente parere è indirizzato al Consiglio d'Amministrazione di Friulchem S.p.A. ed è stato predisposto esclusivamente per le finalità di cui all'art. 2437-ter del Codice Civile.

Tale parere è reso disponibile ai soci di Friulchem S.p.A. ai sensi di legge, per le finalità e nei limiti di cui al medesimo articolo. Il parere non potrà essere utilizzato per altro scopo o da soggetti terzi, senza il nostro preventivo consenso scritto.

Milano, 05 dicembre 2024

Ria Grant Thornton S.p.A.


Fabrizio Perego

Socio

PARERE
SUL VALORE ATTRIBUIBILE AI FINI DI RECESSO
ALLE AZIONI ORDINARIE DI FRIULCHEM S.P.A., SULLA BASE DELLA SITUAZIONE
PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ AL 30 GIUGNO 2024, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLE
DISPOSIZIONI DELL'ART. 2437-TER COD. CIV.

Milano, 3 dicembre 2024

Prof. Dott. Andrea Amaduzzi

*Professore Ordinario di Economia Aziendale
nell'Università degli Studi di Milano Bicocca*



INDICE

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1. | L'incarico ricevuto..... | 3 |
| 1.1 | Il diritto di recesso..... | 3 |
| 1.2 | La documentazione raccolta..... | 3 |
| 1.3 | Limiti dell'incarico..... | 4 |
| 2. | Oggetto, finalità e contesto della valutazione..... | 6 |
| 2.1 | La configurazione di valore oggetto della stima | 7 |
| 2.2 | Data di riferimento della valutazione | 10 |
| 2.3 | Requisiti soggettivi dell'esperto incaricato della valutazione..... | 10 |
| 3. | Descrizione dei beni oggetto di valutazione..... | 11 |
| 3.1 | Breve descrizione di Friulchem S.p.A. e del gruppo ad essa facente capo | 11 |
| 3.2 | Principali dati economici, patrimoniali e finanziari del Gruppo Friulchem alla data di riferimento del 30 giugno 2024..... | 13 |
| 3.3 | Il Piano 2024-2026 | 16 |
| 4. | Approccio valutativo e descrizione dei metodi di valutazione | 18 |
| 4.1 | I metodi utilizzabili | 18 |
| 4.2 | La scelta dell'approccio valutativo | 19 |
| 4.3 | Limitazioni e difficoltà della valutazione..... | 21 |
| 5. | Le Quotazioni di Borsa | 22 |
| 6. | I target prices degli analisti..... | 23 |
| 7. | L'Unlevered Discounted Cash Flow Analysis ("UDCF") | 23 |
| 8. | I Multipli di Borsa | 25 |
| 9. | Conclusioni | 28 |

1. L'INCARICO RICEVUTO

1.1 Il diritto di recesso

La presente relazione è stata redatta sulla base dell'incarico conferito in data 20 Novembre 2024 al sottoscritto Prof. Andrea Amaduzzi, Ordinario di Economia Aziendale nell'Università degli Studi di Milano Bicocca, Dottore Commercialista e Revisore Legale, dalla Società Friulchem S.p.A. con sede in Via San Marco 23, 33099, Vivaro (PN) Cod. Fisc. 01307000933 ("Società" o "Friulchem"). In particolare, il Consiglio di Amministrazione di Friulchem S.p.A. intende assumere deliberazioni che saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci della Società e che comporteranno il sorgere del diritto di recesso in capo ai Soci, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2437 Cod. Civ. "*Diritto di Recesso*".

In tale contesto, al fine di assumere le proprie autonome determinazioni, in merito alla quantificazione del valore di liquidazione attribuibile alle azioni oggetto di possibile recesso, determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437-ter Cod. Civ. "*Criteri di determinazione del valore delle azioni*", la Società ha inteso acquisire un parere da parte di un esperto indipendente ("Esperto"), oggetto della presente relazione.

Quindi, la Società ha richiesto al sottoscritto la redazione di un parere sul valore attribuibile ai fini di recesso alle azioni ordinarie della Società, facendo riferimento ai dati di bilancio desumibili dalla relazione finanziaria consolidata al 30 giugno 2024 e ai dati previsionali desumibili dal Piano 2024-2026 del Gruppo facente capo alla Società ("Piano"), elaborato dal *management* della Società.

1.2 La documentazione raccolta

Ai fini di svolgere l'Incarico, il sottoscritto ha ricevuto e fatto riferimento alla seguente principale documentazione, che è stata assunta e utilizzata senza svolgere alcuna verifica e riscontro, sull'assunto della sua correttezza e veridicità:

- Relazione Finanziaria al 30 giugno 2024 approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 settembre 2024 pubblicata sul sito internet di Friulchem allegata alla presente (si veda "<https://www.friulchem.com/wp-content/uploads/2024/09/Relazione-consolidata-semestrale-30-giugno-2024.pdf>");
- piano economico ("Piano 2024-2026") elaborato dal management della Società quale aggiornamento del piano 2023-2025 approvato dal CdA della Società in data 19 dicembre 2022 ("[Piano_2024-2025 Gruppo Friulchem.pdf](#)").



Lo scrivente ha acquisito informazioni pubblicamente disponibili (tra cui Statuto della Società, Visura Camerale della Società) e ha raccolto altra informazione di natura pubblica accedendo alle banche dati FactSet, Bloomberg e S&P Capital IQ.

1.3 Limiti dell'incarico

L'Incarico e i risultati conseguiti dal suo svolgimento sono sottoposti, oltre ai limiti precedentemente evidenziati, alle seguenti ulteriori limitazioni.

I documenti e le informazioni utilizzati ai fini dello svolgimento dell'incarico non hanno costituito oggetto di verifiche, controlli, revisioni e/o attestazioni da parte nostra coerentemente con il mandato ricevuto e la natura della documentazione a disposizione. Nel corso dell'analisi e nella preparazione dei commenti e conclusioni, si è assunto e si è fatto affidamento sulla correttezza, completezza, accuratezza e ragionevolezza di tutte le informazioni e le assunzioni economico-finanziarie e di altra natura che sono a nostra disposizione. I documenti e le informazioni utilizzate per l'applicazione delle metodologie di valutazione più oltre descritte sono state analizzate esclusivamente in termini di ragionevolezza e coerenza complessiva e non è stata svolta alcuna autonoma verifica su tali informazioni. Non sono state svolte, in particolare, procedure autonome di revisione contabile sui dati di bilancio della Società oggetto di valutazione, né verifiche o accertamenti circa l'eventuale sussistenza di passività potenziali di natura fiscale, contrattuale e previdenziale, o legate a rischi di qualsiasi tipologia non riportate nella situazione patrimoniale di riferimento.

Nessuna dichiarazione espressa o implicita, né alcuna garanzia relativa all'accuratezza e alla completezza delle informazioni contenute nella relazione è da noi resa e nulla di quanto contenuto nella relazione è, o potrà essere, ritenuto una promessa o un'indicazione sui risultati futuri della società oggetto di valutazione.

Ai fini dello svolgimento del processo valutativo si è fatto affidamento anche a dati di natura previsionale stimati in relazione all'evoluzione economico-finanziaria per il periodo 2024-2026 (di seguito "dati di piano"), contenuti nel Piano 2024-2026 sviluppato a livello consolidato del Gruppo Friulchem, predisposti e comunicati dalla Società, presupponendo il verificarsi delle assunzioni ed il raggiungimento degli obiettivi prospettici. Le proiezioni economiche e finanziarie, incerte e variabili per natura, riflettono le future strategie della società. La presente relazione non include esplicite od implicite dichiarazioni né garanzie circa le modalità di svolgimento e di implementazione delle suddette strategie e/o il raggiungimento dei risultati futuri.

Eventi attualmente non prevedibili e/o non a nostra conoscenza relativi, tra l'altro, alle assunzioni del Piano 2024-2026 potrebbero avere un impatto anche significativo sui dati presentati. La nostra stima è pertanto resa sulla base delle informazioni disponibili alla data della presente relazione.

Si evidenzia che aggiornamenti o revisioni alle assunzioni e alle proiezioni, successivi alla data di riferimento della valutazione, potrebbero influenzare anche significativamente le stime di valore di

seguito riportate. Qualsiasi valutazione di Friulchem effettuata in passato o eventuali stime future di valore potrebbero quindi risultare divergenti e difficilmente confrontabili con le stime del presente incarico.

Il contenuto della relazione va interpretato come stima di azioni quotate, costituenti l'intero capitale sociale di Friulchem, basata su ipotesi e criteri valutativi generalmente accettati e da noi applicati nella fattispecie attraverso le metodologie di valutazione ritenute più appropriate, nel rispetto dell'Incarico ricevuto.

Resta inteso che la presente relazione non potrà in nessun caso essere utilizzata, in tutto o in parte, per finalità differenti da quelle specificate dal suddetto Incarico.

Coerentemente all'Incarico ricevuto, e sulla base di quanto precede, la presente stima costituisce un parere indipendente circa il valore unitario attribuibile alle n. 7.999.750 azioni ordinarie costituenti il capitale società di Friulchem S.p.A. alla data odierna sulla base delle informazioni desumibili dalla situazione patrimoniale della Società al 30 giugno 2024, per le finalità meglio precisate.

Restano quindi nella piena autonomia e responsabilità di qualsiasi soggetto dovesse fare riferimento alla presente stima, qualsiasi scelta o decisione derivante dai risultati in essa riportati.



2. OGGETTO, FINALITÀ E CONTESTO DELLA VALUTAZIONE

Come chiarito in letteratura dalla dottrina aziendalistica, le valutazioni economiche si distinguono per l'oggetto, le finalità e il contesto nel quale si collocano (¹).

Nel caso in esame i singoli aspetti possono essere come di seguito identificati.

- a) L'oggetto della presente valutazione, come detto, è il valore unitario delle n. 7.999.750 azioni ordinarie Friulchem, prive dell'indicazione del valore nominale, e costituenti, alla data odierna, l'intero capitale sociale della Società. Ciò significa che:
 - 1) l'unità di valutazione è rappresentata da un numero di azioni che, complessivamente considerate, costituiscono l'intero capitale sociale della Società da cui desumere il valore della singola azione;
 - 2) La prospettiva da adottare nella valutazione coincide con quella di un soggetto che acquisisca il totale delle azioni ordinarie di Friulchem. La suddetta prospettiva deve considerare la società oggetto di valutazione in funzionamento *stand alone*, prescindendo pertanto da specifiche sinergie realizzabili da un determinato acquirente attraverso una possibile integrazione, ma comunque tenendo conto del valore ad essa attribuibile da un "operatore di mercato" (definito anche "partecipante al mercato" (²)) in ipotesi di cessione.
- b) In base all'Incarico ricevuto, la finalità della valutazione è l'espressione di un autonomo parere avuto riguardo alle disposizioni dell'art. 2437-ter Cod. Civ., che disciplinano le modalità di determinazione del valore di liquidazione di azioni di oggetto di recesso. Tale finalità vincola la definizione del valore oggetto di stima. Quest'ultimo deve infatti esprimere il valore che potrebbe essere realizzato dal socio recedente dalla cessione della propria partecipazione in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili, a normali condizioni di mercato, in modo da non penalizzare o favorire né il socio recedente, né gli eventuali acquirenti o la società che provvede al rimborso. La stima deve essere in grado di catturare il valore che il socio che recede ha contribuito a formare, ma al contempo deve essere in grado di lasciare ai soci che non recedono i benefici futuri che l'operazione, che ha legittimato il recesso, dovrebbe generare.
- c) Il contesto della valutazione, infine, è definito dall'incarico ricevuto di esprimere un autonomo parere sul valore attribuibile ai fini di recesso alle azioni ordinarie della Società, tenuto conto della situazione patrimoniale del Gruppo così desumibile dal bilancio infrannuale al 30 giugno 2024 e ai dati previsionali desumibili dal Piano 2024-2026 predisposto dal *management* della Società.

¹) Si veda: L. GUATRI, V. UCKMAR, "Linee Guida per le valutazioni economiche. Un contributo alla società italiana e alla giustizia in sede civile, penale e fiscale", Egea, Milano, 2009 (di seguito "Linee Guida"), pagg. 29 e segg. Il volume recepisce il lavoro di una Commissione e di un Gruppo di ricerca composto da Accademici ed Esperti professionali. Lo scrivente è stato membro accademico della Commissione.

²) Il concetto di "operatore di mercato" (o "partecipante al mercato") è definito sia nell'ambito dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (si veda in particolare IFRS 13 *Fair Value Measurement*, "Definizioni"), sia nei differenti *standards* di valutazione proposti nella realtà internazionale (si veda per tutti: IVS - *International Valuation Standards*, "Framework", 2013, § 18-19).

E' qui inoltre opportuno precisare ed evidenziare che:

- 1) la presente relazione di stima non è finalizzata ad esprimere:
 - alcun giudizio sulla ragionevolezza o convenienza della deliberazione che costituisce il presupposto dell'esercizio del diritto di recesso;
 - alcuna raccomandazione di procedere o meno all'esercizio del recesso.
- 2) La presente relazione di stima non può essere utilizzata per finalità diverse da quelle che hanno motivato l'Incarico che è stato affidato allo scrivente.
- 3) I risultati della presente relazione non possono essere considerati in forma parziale, ovvero enucleati dalla presente relazione, il cui scopo è quello di fornire, un parere sul valore attribuibile ai fini di recesso alle azioni ordinarie della Società, nei termini precedentemente indicati.
- 4) I risultati ottenuti e le conclusioni raggiunte nella presente relazione risultano in ogni caso subordinati al contesto valutativo di riferimento e non possono essere in nessun caso utilizzati per finalità differenti.

2.1 La configurazione di valore oggetto della stima

La teoria economica e la prassi professionale indicano l'esistenza di configurazioni diverse del valore (di un bene materiale o immateriale, di un complesso di beni, di un'azienda). Le diverse figure sono peraltro generalmente riconciliabili, una volta chiariti gli elementi differenziali che le distinguono ⁽³⁾.

Esistono alcune nozioni generali che è utile richiamare:

1. un valore oggettivo scaturisce da condizioni di utilità stabilmente riconoscibili da qualsiasi investitore. Un valore soggettivo discende invece da condizioni particolari, tipicamente riconducibili alla sfera di utilità di uno specifico operatore;
2. un valore intrinseco, o fondamentale, è frutto di applicazione della razionalità economica nell'apprezzamento delle condizioni di base che lo giustificano. Un valore empirico deriva dall'analisi razionale della realtà di mercato in concreto osservata e presumibilmente osservabile in futuro, che talora può essere spiegata solo in termini generici;
3. un prezzo è un dato contingente, che può non avere alcun collegamento con un valore comunque configurato.

Dati questi concetti generali, nel caso in esame la finalità e il contesto della valutazione condizionano la scelta della "configurazione di valore" di riferimento.

³⁾ Si veda: L. GUATRI, V. UCKMAR, "Linee Guida", pag. 31 e segg.



La configurazione di valore, nel caso in esame, è subordinata alle disposizioni dell'articolo 2437-ter Cod. Civ.. Al riguardo è utile considerare il dettato dell'articolo, che per comodità di lettura si riporta di seguito, e che così recita:

“Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo [esclusivo]⁽⁴⁾ riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso. Lo statuto della società con azioni quotate in mercati regolamentati può prevedere che il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo restando che in ogni caso tale valore non può essere inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del criterio indicato dal primo periodo del presente comma 2.

Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di cui al secondo comma del presente articolo nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.”.

La configurazione di valore di riferimento nel caso di valutazioni ai fini del recesso è quindi il “valore intrinseco” o “valore fondamentale”, come individuato dalla Dottrina aziendalistica e dalla migliore prassi in materia ⁽⁵⁾. Il valore deve quindi riflettere i benefici economici attesi dalle azioni detenute e a cui rinuncia l'azionista che recede. Il “valore intrinseco” (o “fondamentale”) indica l'apprezzamento che un qualsiasi soggetto razionale operante sul mercato senza vincoli e in condizioni di trasparenza informativa dovrebbe esprimere alla data di riferimento in funzione dei benefici offerti dalla detenzione dei titoli azionari su cui può esercitare il diritto di recesso.

La stima è resa in funzione dei benefici economici che si possono ritrarre dalla partecipazione al capitale della Società nelle sue condizioni correnti (*as is*), senza scontare sinergie specifiche e/o potenziali *upside* non già riflessi nella attuale combinazione aziendale (*stand alone*) e, dunque, in continuità con il percorso delle azioni già implementate dal *management*.

⁴⁾ La parola “esclusivo” è stata soppressa dall'art. 20, comma 3, D. L. 24 giugno 2014, n. 91.

⁵⁾ Si veda anche: Principi Italiani di Valutazione (“PIV”), emanati dall'Organismo Italiano di Valutazione nel 2015.

La Dottrina e la prassi professionale concordano nel ritenere che la scelta del criterio valutativo risulti in funzione delle finalità dell'operazione che ha richiesto la valutazione, della natura della società, del settore di attività in cui essa opera e delle informazioni a disposizione.

Rispetto ai concetti generali sopra richiamati, la configurazione di valore di riferimento soddisfa anche la definizione di "valore oggettivo", determinabile quale valore normale di mercato.

Il "valore di mercato" o "valore di scambio", sempre secondo la dottrina ⁽⁶⁾, fa riferimento a prezzi fatti (e fattibili in futuro) attraverso l'incontro della domanda e dell'offerta di beni omogenei trattati in modo sufficientemente continuo. Presuppone la presenza di condizioni ordinate di mercato e un confronto fra operatori indipendenti e adeguatamente informati. Il profilo di liquidità del bene, cioè la sua attitudine ad essere prontamente realizzato senza subire significativi scarti di prezzo, influenza notevolmente tale valore. In mancanza delle predette condizioni, si suole fare riferimento a valutazioni analogiche o comparative di mercato (ad esempio per gli immobili, le obbligazioni non quotate, le stesse aziende oggetto di stime relative) basate su prezzi fatti (e ritenuti fattibili) per entità confrontabili ⁽⁷⁾.

Inoltre, nel caso in esame, essendo oggetto di determinazione il valore ai fini di recesso di azioni ordinarie quotate in un mercato regolato (seppur non regolamentato) è in ogni caso rilevante considerare quale utile riferimento il prezzo espresso dal mercato.

In particolare le azioni Friulchem sono scambiate sul mercato AIM Italia, Sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

I dati identificativi delle azioni Friulchem sono in particolare i seguenti:

| | |
|----------------------------|--------------|
| Numero di azioni | 7.999.750 |
| Codice alfanumerico azioni | FCM |
| Codice ISIN | IT0005378457 |

Criteri di valutazione indicati dallo Statuto

Usualmente lo Statuto di una società può prevedere specifiche disposizioni sulle modalità di determinazione del valore di liquidazione ai fini di recesso che possono integrare quelle previste ai sensi della normativa vigente (ie. art. 2437-ter Cod. Civ.).

Nel caso in esame lo Statuto della Società non prevede particolari disposizioni ai fini della quantificazione del valore di liquidazione ai fini di "Recesso".

⁶⁾ Si veda sempre: L. GUATRI, V. UCKMAR, "Linee Guida", pag. 31 e segg.

⁷⁾ Con alcune specifiche declinazioni la suddetta definizione è allineata a quella diffusa nella letteratura internazionale di "fair value", di "fair market value" o semplicemente di "market value".

Infatti, l'art. 12 dello Statuto dispone esclusivamente quanto segue:

“Articolo 12 Recesso

12.1 Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi previsti da norme di legge. Sintantoché la Società sarà quotata su un sistema multilaterale di negoziazione e non sarà emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, è altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni. Resta inteso che il diritto di recesso è escluso nelle ipotesi di revoca dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

12.2 Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione di limiti alla circolazione delle azioni.”

2.2 Data di riferimento della valutazione

La data di riferimento della presente valutazione è il 30 giugno 2024, data di riferimento della Relazione Finanziaria infrannuale di Friulchem S.p.A..

2.3 Requisiti soggettivi dell'esperto incaricato della valutazione

Di seguito si riportano i requisiti soggettivi del soggetto incaricato della valutazione, riguardanti l'esperienza, l'adeguata e comprovata professionalità e l'indipendenza.

Al riguardo lo scrivente:

- è Professore Ordinario di Economia Aziendale nell'Università degli Studi di Milano Bicocca. Titolare del corso di “Analisi strategica e valutazione finanziaria d'azienda”, nel corso di Laurea Magistrale in “Scienze Economico aziendali”;
- ha pubblicato diversi studi sulle valutazioni d'azienda e ha svolto attività di consulenza in materia, sia per committenti privati, sia nell'ambito di contenziosi tributari e civili, sia per il Tribunale;
- è iscritto, dal 1996, all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano;
- è iscritto nel Registro dei Revisori Legali;
- partecipa al Gruppo di Lavoro sulla “Valutazione d'azienda” della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA).

Il sottoscritto dichiara altresì di essere indipendente dai soggetti dalla Società e dai Soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sulla Società medesima.

3. DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI VALUTAZIONE

Come precedentemente chiarito oggetto della stima è il valore attribuibile alla totalità delle azioni ordinarie della società Friulchem S.p.A. ("Friulchem"), pari a n. 7.999.750 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, dal quale derivare il valore unitario delle azioni ai fini di recesso.


Nel seguito si propone una breve descrizione del Gruppo Friulchem nonché dei principali dati economici patrimoniali e finanziari dello stesso alla data del 30 giugno 2024.

3.1 Breve descrizione di Friulchem S.p.A. e del Gruppo ad essa facente capo

Friulchem S.p.A., la società capogruppo, e la società controllata FC France SAS con la sua controllata Arcanatura SAS operano nel settore chimico farmaceutico ("il Gruppo").

Il Gruppo ad oggi è uno dei principali operatori italiani attivi a livello internazionale nella ricerca e sviluppo e nella produzione conto terzi di semilavorati e prodotti finiti contenenti sia principi attivi farmaceutici che integratori alimentari per il settore veterinario.

Lo sviluppo del Gruppo sotto il profilo temporale è sintetizzato all'interno della seguente figura.



Fonte: Piano_2024-2025 Gruppo Friulchem.pdf, pag. 5

Come sintetizzato all'interno della Relazione Finanziaria al 30 giugno 2024 Friulchem S.p.A. è una PMI innovativa e uno dei principali operatori italiani attivi a livello internazionale in R&D e nella produzione per conto terzi (CDMO) di semilavorati e prodotti finiti contenenti, prevalentemente:

- principi attivi farmaceutici;
- integratori alimentari;

- *drug delivery* per il settore veterinario.


L'attuale focus è la specializzazione in alcune fasi critiche delle lavorazioni delle API per la produzione di semilavorati antibiotici (granuli o polveri per iniettabili) per il settore farmaceutico dell'*Animal Care*.

Nello specifico, il Gruppo opera attraverso due *business units* (BU) rivolgendosi a società farmaceutiche internazionali:

- BU Veterinaria: dedicata alla produzione di semilavorati per l'industria farmaceutica veterinaria. I principali prodotti sono farmaci veterinari utilizzati per animali da reddito. Con lo sviluppo del progetto "FC Cube" (nel seguito meglio descritto), Friulchem prevede nei prossimi anni di affermarsi sempre di più nel mercato dei *pets* (prodotti per animali domestici) grazie a un metodo di produzione alternativo per la produzione di cibo medicamentoso;
- BU Umana: specializzata nello sviluppo di *dossier*/fascicoli per farmaci generici caratterizzati da formulazione ad elevato grado di complessità realizzativa e produttiva. La produzione è esternalizzata presso aziende *partner* con adeguate certificazioni nei propri impianti, mentre la proprietà del fascicolo di formulazione rimane in capo a Friulchem. La divisione comprende anche una linea in ambito dermocosmetico.

La tabella di cui sotto fornisce le informazioni di rilievo del Gruppo in esame.

FRIULCHEM S.P.A.



Fonte: Piano_2024-2025 Gruppo Friulchem.pdf, pag. 4

Friulchem S.p.A. ha sede, uffici e laboratorio farmaceutico a Vivaro (PN) ed uffici amministrativi, commerciali e regolatori a Milano.

La società controllata francese, FC France SAS, ha impianti di produzione per prodotti finiti per l'industria farmaceutica veterinaria, sia *pharma* che nutraceutici.

3.2 Principali dati economici, patrimoniali e finanziari del Gruppo Friulchem alla data di riferimento del 30 giugno 2024

I principali risultati economici e finanziari del Gruppo Friulchem al 30 giugno 2024 così come desumibili dalla Relazione Finanziaria approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 settembre 2024, sono come di seguito riassumibili:

1. Ricavi consolidati pari a circa 13,9 €m (circa 15 €m al 30.06.2023);
2. Ebitda positivo per 1,16 €m (circa 0,9 €m al 30.06.2023);
3. Indebitamento finanziario netto pari a circa 12,0 €m (circa 8,6 €m al 31.12.2023);
4. Risultato netto negativo pari a circa 63 mila € (negativo per circa 128 mila € al 30.06.2023).

Per un dettaglio delle singole voci si rimanda alla suddetta Relazione Finanziaria consolidata al 30 giugno 2024, pubblicata sul sito internet di Friulchem ("<https://www.friulchem.com/wp-content/uploads/2024/09/Relazione-consolidata-semestrale-30-giugno-2024.pdf>").

La situazione economica a livello consolidato del Gruppo Friulchem, sempre desumibile dalla suddetta documentazione, è di seguito riportata.



| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO FRIULCHEM SpA (Dati in Euro/000) | 30.06.2023 Consuntivo | 30.06.2024 Consuntivo | 30.06.2024 vs 30.06.2023 | Var % |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| Business Unit Veterinaria | 12.009 | 10.607 | (1.402) | -12% |
| Business Unit Umana | 3.054 | 3.353 | 299 | 10% |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 15.063 | 13.960 | (1.103) | -7% |
| Altri ricavi caratteristici | 243 | 10 | (234) | -96% |
| Var. rim. prodotti in corso di lavoraz., semilav. e finiti | 669 | 900 | 231 | 34% |
| Incrementi di imm. per lavori interni | 305 | 1.034 | 729 | 239% |
| Altri ricavi | 522 | 554 | 32 | 6% |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 16.802 | 16.456 | (346) | -2% |
| Consumi di mat.prima, sussid. e var. rim.mat.prima e semilav. | (10.320) | (9.738) | (581) | -6% |
| Costi per servizi | (2.640) | (2.590) | (49) | -2% |
| Costi per godimento beni di terzi | (335) | (414) | 79 | 24% |
| Costi del personale | (2.359) | (2.423) | 64 | 3% |
| Oneri diversi di gestione | (231) | (124) | (107) | -46% |
| COSTI DELLA PRODUZIONE | (15.884) | (15.290) | 594 | -4% |
| EBITDA | 918 | 1.167 | 249 | 27% |
| Margine su VDP (%) | 5,5% | 7,1% | 1,6% | 30% |
| Ammortamenti immateriali | (353) | (256) | (98) | -28% |
| Ammortamenti materiali | (216) | (353) | 137 | 63% |
| Svalutazioni di immobilizzazioni e crediti | 0 | 0 | 0 | 0% |
| EBIT | 348 | 558 | 210 | 60% |
| Margine su VDP (%) | 2,1% | 3,4% | 1,3% | 64% |
| Proventi finanziari/(oneri finanziari) | (454) | (619) | 165 | 36% |
| Risultato ante imposte | (108) | (61) | 48 | -43% |
| Imposte sul reddito esercizio | (22) | (3) | 19 | -87% |
| Utile (perdita) d'esercizio | (128) | (63) | 65 | -51% |
| Risultato di pertinenza del gruppo | (89) | (105) | (15) | 17% |
| Risultato di pertinenza di terzi | (39) | 41 | 80 | -205% |

Fonte: Friulchem, Relazione Finanziaria al 30 giugno 2024, pag. 9

L'ammontare di indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2024 (anche "Posizione Finanziaria Netta") del Gruppo Friulchem, sempre desumibile dalla suddetta documentazione, è di seguito riportato.

| Indebitamento Finanziario Netto Consolidato Friulchem SpA (Dati in Euro/000) | 31.12.2023 Consuntivo | 30.06.2024 Consuntivo | 30.06.2024 vs 31.12.2023 |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A. Cassa | (7) | (7) | 0 |
| B. Altre disponibilità liquide | (4.666) | (1.760) | (2.905) |
| C. Titoli detenuti per la negoziazione | - | - | - |
| D. Liquidità (A) + (B) + (C) | (4.673) | (1.767) | (2.905) |
| E. Crediti finanziari correnti | - | - | - |
| F. Debiti bancari correnti | 4.867 | 4.124 | 743 |
| G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente | - | - | - |
| H. Altri debiti finanziari correnti | - | - | - |
| I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) | 4.867 | 4.124 | 743 |
| J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D) | 194 | 2.357 | (2.163) |
| K. Debiti bancari non correnti | 5.921 | 7.422 | (1.501) |
| L. Obbligazioni emesse | 2.500 | 2.188 | 313 |
| M. Altri debiti non correnti | - | - | - |
| N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) | 8.421 | 9.609 | (1.188) |
| O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) | 8.615 | 11.966 | (3.351) |

Fonte: Friulchem, Relazione Finanziaria al 30 giugno 2024, pag. 13

* * *

Infine, sempre rimandando alla Relazione Finanziaria al 30 giugno 2024, la situazione patrimoniale della Gruppo Friulchem è di seguito riportata.

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO FRIULCHEM SpA (Dati in Euro/000) | 31.12.2023 Consuntivo | 30.06.2024 Consuntivo | 30.06.2024 vs 31.12.2023 | Var % |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|
| Rimanenze | 8.725 | 8.609 | 1.885 | 28% |
| Credit vs Clienti | 3.848 | 4.289 | 442 | 11% |
| Debiti vs Fornitori | (10.201) | (11.963) | (1.762) | 17% |
| Acconti | (232) | (65) | 167 | -72% |
| CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE | 139 | 871 | 731 | 526% |
| Altri crediti e attività non immobilizzate | 1.767 | 1.974 | 207 | 12% |
| Altri debiti | (1.457) | (1.272) | 186 | -13% |
| Ratei e Risconti attivi | 187 | 279 | 92 | 49% |
| Ratei e Risconti passivi | (53) | (52) | 0 | -1% |
| CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | 582 | 1.800 | 1.217 | 209% |
| Immobilizzazioni immateriali | 12.195 | 14.035 | 1.840 | 15% |
| Immobilizzazioni Materiali | 5.744 | 6.022 | 278 | 5% |
| Immobilizzazioni Finanziarie | 1.622 | 1.622 | 0 | 0% |
| ATTIVO FISSO NETTO | 19.561 | 21.679 | 2.118 | 11% |
| CAPITALE INVESTITO LORDO | 20.144 | 23.478 | 3.335 | 17% |
| TFR | (660) | (708) | (48) | 7% |
| Fondi Rischi e Oneri | (392) | (392) | 0 | 0% |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 19.091 | 22.378 | 3.287 | 17% |
| Debiti v. banche b.t. | 4.867 | 4.124 | (743) | -15% |
| Debiti v. banche e altri finan. m/l termine | 8.421 | 9.609 | 1.188 | 14% |
| Totale Debiti Finanziari | 13.287 | 13.733 | 446 | 3% |
| Disponibilità liquide | (4.673) | (1.767) | 2.905 | -62% |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 8.615 | 11.966 | 3.351 | 39% |
| Capitale sociale | 6.279 | 6.279 | 0 | 0% |
| Riserve | 4.568 | 4.196 | (372) | -8% |
| Risultato d'esercizio | (371) | (63) | 308 | -83% |
| PATRIMONIO NETTO | 10.478 | 10.412 | (65) | -1% |
| TOTALE FONTI E PATRIMONIO NETTO | 19.091 | 22.378 | 3.287 | 17% |

Fonte: Friulchem, Relazione Finanziaria al 30 giugno 2024, pag. 12

Al riguardo si evidenzia come:

1. il Patrimonio Netto, contabile, è pari a circa 10,4 €m.
2. Il Capitale Sociale è interamente costituito da azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale (n. 7.999.750), cui spetta la pienezza dei diritti di voto. Le azioni ordinarie attribuiscono ai loro possessori il diritto di presenziare alle assemblee ordinarie e straordinarie e di partecipare alla ripartizione degli utili netti e al Patrimonio Netto al momento della liquidazione. I titoli sono nominativi.
3. Al 30 giugno 2024, Friulchem non detiene azioni proprie e non ci sono *warrant* in circolazione.



3.3 Il Piano 2024-2026

Il Gruppo Friulchem ha provveduto ad aggiornare il Piano presentato al mercato il 19 dicembre 2022 relativo al periodo 2023-2025 per il triennio 2024-2026 (il “Piano 2024-2026”, elaborato dal management della Società).

Il Piano si basa sulle seguenti azioni fondamentali:

- Lo sviluppo del Progetto “FC-cube®”. La tecnologia brevettata FC-cube® è stata sviluppata da Friulchem per offrire al mercato un nuovo *delivery system* capace di agevolare la somministrazione di compresse a base di integratori alimentari e principi attivi farmaceutici agli animali da compagnia. La tecnologia FC-cube® è la base su cui è stata sviluppata una nuova linea di mangimi complementari di alta qualità per cani e gatti dedicata al loro benessere, in tutte le fasi della loro vita. Friulchem produce una gamma completa che aiuta a mantenere inalterato il naturale benessere dell’organismo degli animali, sostenendoli anche nell’invecchiamento e nel ripristino dell’omeostasi o equilibrio del corpo durante cure e terapie. Friulchem sviluppa, produce e licenzia gli integratori basati su tecnologia FC-cube® sia in *Private Label* che a proprio marchio registrato, Suppleo ®. In Francia i prodotti vengono commercializzati direttamente dalla controllata Arcanatura SA. Il piano industriale prevede un forte aumento dei fatturati riferibili ai prodotti basati su tecnologia FC-cube®;
- La ridefinizione della struttura produttiva del Gruppo al fine di generare un aumento della capacità produttiva per i prodotti nutraceutici/FC-cubes e del Reparto farmaceutico nel sito storico attraverso un investimento complessivo effettuato nel 2023 pari a circa 3,8 €m finalizzato (i) all’acquisto di un nuovo sito produttivo, (ii) alla creazione di un nuovo impianto fotovoltaico, (iii) all’acquisto di nuovi macchinari ed (iv) al *Revamping* del reparto farmaceutico dello stabilimento di Vivaro. La visione strategica e industriale di medio/lungo periodo ha, tra i suoi principali obiettivi:
 1. incrementare il fatturato della BU veterinaria, in particolar modo aumentando il fatturato dei prodotti FCcubes;
 2. la divisione delle produzioni farmaceutiche e nutraceutiche veterinaria in due distinti siti produttivi;
 3. incremento della produttività con nuovi impianti e macchinari;
 4. ridurre i costi di produzione grazie al nuovo impianto fotovoltaico.

Questi nuovi investimenti consentiranno alla Società di:

- avere nuovi clienti per produzioni veterinarie farmaceutiche e per i prodotti FC-cubes nutraceutici;
- diminuire i costi di produzione;
- ampliare l’offerta di produzione e prodotti, in particolar modo per gli FC-cubes nutraceutici.

Gli obiettivi di Piano, da un punto di vista economico e finanziario, sono così sintetizzabili.

- La crescita significativa dei ricavi della BU Veterinaria prevista nei prossimi anni è dovuta alla crescita dei volumi di fatturato dei prodotti FC-cubes;
- Per il biennio 2025-2027 non sono stati calcolati importi per altri ricavi. L'incidenza del *gross margin* sui ricavi totali registrerà una crescita nel prossimo triennio grazie al focus strategico di Friulchem su prodotti a più elevata marginalità;
- I costi del personale saranno sostanzialmente in linea con gli anni precedenti nonostante l'aumento dei fatturati per il miglioramento della produttività a seguito del *revamping* del reparto farma di Vivaro e l'assunzione del personale del biennio 2022-2023;
- L'EBITDA del triennio è in forte crescita grazie all'alta marginalità dei prodotti FC-cubes;
- Immobilizzazioni immateriali: il decremento nel biennio è dato dagli ammortamenti annuali dei cespiti immateriali, al momento non sono stati inseriti nuovi investimenti in Immobilizzazioni immateriali;
- Immobilizzazioni materiali: non sono previsti nel prossimo biennio importanti investimenti materiali;
- Immobilizzazioni finanziarie: non sono previsti nel prossimo biennio movimenti delle Immobilizzazioni finanziarie;
- Rimanenze di magazzino: la crescita del magazzino nel biennio è in conseguenza dell'aumento del fatturato previsto;
- Debiti e crediti commerciali: la crescita dei crediti e dei debiti nel biennio è in conseguenza dell'aumento del fatturato previsto;
- Patrimonio netto: rimane sostanzialmente invariato;
- Posizione Finanziaria Netta: nel biennio è prevista in netto miglioramento in conseguenza degli aumenti dei fatturati e delle marginalità previste nei prossimi anni.



4. APPROCCIO VALUTATIVO E DESCRIZIONE DEI METODI DI VALUTAZIONE

4.1 I metodi utilizzabili

La varietà delle metodologie di stima (escludendo le semplici regole empiriche) può essere ricondotta a quattro fondamentali approcci (qualunque sia la configurazione di valore ricercata):

- l'approccio patrimoniale (*asset approach o cost approach*);
- l'approccio basato sui flussi di risultato (*income approach*);
- l'approccio di mercato (o delle transazioni simili) (*market approach*);
- l'approccio basato sui metodi misti patrimoniali reddituali.

L'approccio patrimoniale

L'approccio patrimoniale si fonda sul principio della valutazione analitica dei singoli elementi dell'attivo e del passivo che compongono il capitale.

Elemento distintivo fondamentale, nell'ambito della famiglia dei metodi patrimoniali, è il trattamento riservato in sede di valutazione agli elementi attivi che formano il cosiddetto "patrimonio immateriale" di un'impresa, vale a dire l'insieme di *intangibles* riferibili al *marketing* e alle relazioni con la clientela, alle tecnologie, alle risorse umane.

In particolare, si distinguono nell'ambito dell'approccio patrimoniale:

- i metodi patrimoniali semplici, che comprendono all'attivo solo i beni materiali;
- i metodi patrimoniali complessi, che comportano la valorizzazione specifica dei beni immateriali.

L'approccio basato sui flussi di risultato

L'approccio basato sui flussi di risultato presuppone il convincimento che un'azienda vale per i "frutti", cioè i risultati economici, che è in grado di generare. Esso quindi afferma l'esistenza di un nesso causale tra risultati economici aziendali e valore d'impresa.

In particolare, i metodi di valutazione riconducibili all'approccio basato sui flussi di risultato raffigurano il valore del capitale d'azienda in funzione del flusso di risultati futuri che ci si attende di poter da essa ritrarre. Il loro funzionamento si può descrivere come un'operazione di "conversione" di un flusso di risultati incerti coglibili lungo un determinato orizzonte temporale nel valore certo a cui oggi potrebbe essere negoziato il diritto di disporre di tale flusso nel futuro.

I metodi di valutazione riconducibili all'approccio in parola godono di tre caratteristiche distintive:

- s'incentrano sull'identificazione di "figure" di risultato economico idonee a inviare segnali univoci circa l'efficacia della gestione;
- si fondano sull'utilizzo di procedimenti di attualizzazione/capitalizzazione, tramite cui operare la conversione del flusso di risultati futuri attesi in valore del capitale;
- richiedono, pertanto, la determinazione di idonei tassi di capitalizzazione/sconto.

Appartengono all'approccio basato sui flussi di risultato due principali famiglie di metodi:

1. i metodi finanziari, i quali individuano nei flussi di cassa liquidi e prelevabili la figura di risultato rilevante ai fini della determinazione del valore;
2. i metodi reddituali, i quali individuano nel reddito la figura di risultato rilevante ai fini della determinazione del valore.

L'approccio di mercato

L'approccio di mercato concepisce il valore del capitale dell'impresa in funzione dei prezzi, espressi dai mercati regolamentati ovvero in negoziazioni private, per quote di capitale dell'azienda medesima o di aziende similari o comparabili. Esso richiede lo sviluppo di indicatori di valore, c.d. "multipli", ottenuti rapportando il prezzo effettivo del capitale delle imprese scelte come riferimento al valore di alcune quantità aziendali, e si fonda sull'ipotesi di applicabilità di tali rapporti anche all'impresa oggetto di valutazione.

Appartengono all'approccio di mercato due principali metodi:

- il metodo dei multipli di borsa;
- il metodo delle transazioni simili o comparabili.

L'approccio basato sui metodi misti patrimoniali reddituali

L'approccio basato sui metodi misti patrimoniali reddituali stima il valore aziendale come somma di due componenti elementari, e cioè rispettivamente:

- il valore patrimoniale delle attività dell'azienda, risultato della stima patrimoniale;
- e il valore "creato" (o distrutto), inteso come avviamento positivo (o negativo), *Goodwill* (o *Badwill*), pari al valore attuale del flusso di sovra-redotti (sotto-redotti) che l'impresa oggetto di valutazione è in grado di ritrarre dall'impiego delle attività gestite.

L'approccio basato sui metodi misti patrimoniali reddituali dunque si riferisce ad un concetto largamente sviluppato nella teoria economica, secondo il quale il capitale di un'azienda deve essere valutato in funzione sia della dotazione di beni tangibili e intangibili, sia della capacità del *management* di ritrarne saggi di remunerazione superiori al "normale".

4.2 La scelta dell'approccio valutativo

La scelta dell'approccio valutativo, considerati l'oggetto, le finalità e il contesto valutativo di riferimento nonché le limitazioni precedentemente indicate, nel caso in esame è stata compiuta avendo presenti quattro principali elementi:

- a) la finalità della valutazione e l'informazione disponibile;
- b) il bene oggetto di valutazione;
- c) le caratteristiche dell'azienda oggetto di valutazione.



In particolare, tenuto conto della finalità della valutazione e delle informazioni disponibili si è sono assunte le seguenti principali scelte metodologiche:

- a) considerato l'oggetto della valutazione (azioni di una Società quotata in un "mercato", sebbene non "regolamentato", ai sensi della normativa vigente) e le finalità della stima, comunque vincolata alle disposizioni dell'art. 2437-ter Cod. Civ. si è deciso preliminarmente di considerare le informazioni desumibili dall'analisi delle quotazioni di borsa. Come già richiamato il suddetto articolo dispone che: *"Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso"*. L'indicazione desumibile dall'applicazione del criterio delle quotazioni di borsa, nel caso in esame, considerata la natura del mercato in cui le azioni della Società sono scambiate, dovrà essere considerata come un'informazione comunque rilevante, anche se non esclusiva, per identificare un limite minimo del valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso;
- b) considerato l'oggetto della stima e le informazioni disponibili si è ritenuto quindi utile e opportuno integrare l'analisi mediante l'applicazione di tre ulteriori approcci valutativi, sulla base delle informazioni disponibili:
 - 1) La considerazione dei *target prices* espressi dagli analisti finanziari. Le valutazioni obiettivo che gli analisti finanziari pubblicano sulle società quotate coperte forniscono infatti un'indicazione sull'aspettativa di valore dei titoli a 12 mesi e sono derivate dall'utilizzo di molteplici metodologie valutative, in funzione delle scelte compiute dal singolo analista di ricerca, ma comunque sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili. Esse, quindi, forniscono un'indicazione di valore in ipotesi di condizioni di svolgimento dell'attività aziendale secondo condizioni condivise dall'analista finanziario, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili. In tal senso ben si adattano alle finalità e al contesto della presente valutazione.
 - 2) La considerazione di un valore fondamentale desumibile dall'applicazione di un *Income Approach* nella versione dell'*Unlevered Discounted Cash Flow*, ampiamente diffuso nella prassi valutativa per aziende comparabili a quella oggetto di valutazione e applicabile nel caso in esame tenuto conto delle evidenze desumibili dal Piano 2024-2026 consegnatoci.
 - 3) La metodologia dei "Multipli di società quotate comparabili" (cd. "Multipli di Borsa"), che nel caso in esame è considerata adeguata per esprimere un probabile valore medio normale di mercato in ipotesi di ottimizzazione della gestione aziendale, secondo andamenti allineati alla media di settore.


4.3 Limitazioni e difficoltà della valutazione

Le considerazioni valutative svolte, oltre ai limiti già precedentemente indicati, hanno presentato le seguenti principali limitazioni e difficoltà:

1. Le azioni della Società sono scambiate nel mercato non regolamentato di riferimento spesso con volumi giornalieri ridotti o addirittura nulli. Ciò fa sì che i prezzi di mercato possano fornire una informazione incompleta sul prezzo realizzabile dalla vendita di pacchetti azionari anche significativi.
2. Il numero di analisti finanziari che esprimono *target prices* per le azioni oggetto di valutazione è limitato.
3. I dati desumibili dal Piano 2024-2026 sono subordinati alle strategie poste in essere dalla Società e dalla capacità del *management* di raggiungere gli obiettivi prefissati. Il sottoscritto, conformemente all'Incarico affidato, non ha provveduto a verificare la ragionevolezza delle assunzioni poste alla base dell'elaborazione dei dati previsionali e la modalità di loro costruzione. I risultati ottenuti dalla Società potranno discostarsi anche in modo significativo dai risultati previsionali. Il valore ottenuto dall'applicazione dell'*Income Approach* è comunque subordinato alla ragionevolezza e raggiungibilità dei risultati attesi e desumibili dal Piano 2024-2026.
4. Friulchem è solo parzialmente comparabile con altre società quotate similari, alcune delle quali operano in mercati geografici diversi, con differenti *mix* di attività e aventi differenti volumi di affari, profili di crescita, redditività e rischio.
5. Non sono state individuate transazioni precedenti e recenti aventi per oggetto imprese comparabili, per settore di appartenenza e dimensioni, con Friulchem, che possano esprimere un parametro valutativo utile ai fini della stima di valore di recesso.


Nello svolgimento delle proprie analisi, il sottoscritto ha fatto affidamento e assunto l'accuratezza e completezza di tutte le informazioni messe a disposizione dalla Società e a quelle pubblicamente disponibili, o altrimenti esaminate.

Nel fare affidamento su analisi finanziarie, proiezioni, ipotesi e previsioni degli analisti di ricerca o da queste derivate, il sottoscritto ha assunto che esse siano state predisposte secondo ragionevolezza, sulla base di ipotesi che riflettano le migliori stime attualmente disponibili in merito ai risultati operativi attesi e alle condizioni finanziarie della società e dei settori di attività su cui tali analisi, proiezioni, ipotesi o stime si riferiscono.



5. LE QUOTAZIONI DI BORSA

Da un punto di vista generale il metodo delle “Quotazioni di Borsa” consiste nel riconoscere alla società oggetto di valutazione un valore pari a quello attribuitole dal mercato nel quale le sue azioni sono trattate. Tale criterio sottende l’efficienza del mercato in cui l’azienda è quotata e si traduce nella possibilità d’identificare il valore economico della stessa con il valore espresso dai corsi borsistici rilevati in opportuni periodi temporali.



Fonte: Nostra elaborazione su dati Bloomberg

Si è così provveduto a quantificare sia la media aritmetica semplice sia la media dei prezzi ufficiali ponderata per i volumi (“PMP”) del titolo Friulchem (*id: FCM:IM*) su un orizzonte temporale di 6 mesi al 20 novembre 2024.

I dati sono di seguito riportati.

| Friulchem S.p.A. | Data | Prezzo Ufficiale | PMP (€) |
|-----------------------|----------|------------------|---------|
| Media prezzi a 6 mesi | 20/11/24 | 0,804 € | 0,811 € |

Fonte: Nostra elaborazione su dati Bloomberg

Il valore desumibile dalle quotazioni di mercato è quindi ricompreso tra **0,804 €**, considerando la media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali, e **0,811 €** considerando la media ponderata per i volumi, al 20 novembre 2024.

6. I TARGET PRICES DEGLI ANALISTI

Come precedentemente chiarito, considerato l'oggetto della stima, si è deciso di integrare le evidenze rivenienti dalle "Quotazioni di mercato", inizialmente considerando i "prezzi obiettivo" ("target prices") espressi dagli analisti finanziari ("equity analysts") che coprono il titolo Friulchem. Al 20 novembre 2024, è disponibile lo studio dell'analista finanziario "Corporate Family Office SIMP" emesso in data 11 ottobre 2024 che fornisce la seguente indicazione:

| | <i>Target Prices</i> | <i>Rating</i> |
|---------------------|----------------------|---------------|
| <i>Target Price</i> | 1,00 € | BUY |

7. L'UNLEVERED DISCOUNTED CASH FLOW ANALYSIS ("UDCF")

Come chiarito, come ulteriore metodo, al fine di stimare il valore di liquidazione delle azioni ordinarie di Friulchem S.p.A. si è provveduto ad applicare l'*Unlevered Discounted Cash Flow Analysis*, sulla base dei dati consolidati desumibili dal Piano 2024-2026 del Gruppo Friulchem.

Preliminarmente la quantificazione del valore attribuibile all'intero capitale sociale di «Friulchem S.p.A.», alla data di riferimento del 30 giugno 2024, è avvenuta in base all'applicazione del metodo dell'*Unlevered Discounted Cash Flow* (di seguito anche «UDCF»).

La formula utilizzata è stata la seguente.

$$V_0 = \sum_{t=1}^n \frac{FCFO_t}{(1+Wacc)^t} + \frac{Vf}{(1+Wacc)^n} + FA_0 - PFN_0 - M$$

dove:

V_0 = Valore del capitale proprio aziendale (*Equity Value*) alla data di riferimento della stima (0);

$FCFO_t$ = *Free Cash Flow from Operations*, Flusso di cassa netto generato dall'attività operativa dell'impresa, monetariamente ottenibile al momento t , così come desumibile dai dati di Piano 2024-2026;

n = 2,5 anni (1° luglio 2024-31 dicembre 2026). Numero di periodi di previsione analitica dei flussi di cassa futuri;

$Wacc$ = Costo medio ponderato del capitale (*Weighted Average Cost of Capital*), quantificato pari a 10,86%. In particolare, il $Wacc$ è stato determinato sulla base della formula di calcolo seguente:

$$Wacc = i_e \frac{E}{E+D} + i_d (1-t) \frac{D}{E+D}$$



dove:

ie = costo del capitale proprio;

id = costo del capitale di terzi;

t = aliquota d'imposta societaria (IRES, pari a 24%);

$E/(E+D)$ = peso percentuale del capitale proprio sul totale del capitale operativo;

$D/(E+D)$ = peso percentuale del capitale di terzi sul totale del capitale operativo;

FA_0 = *Financial Assets* detenuti dal Gruppo Friulchem alla data di riferimento del 30 giugno 2024;

PFN_0 = Posizione finanziaria netta del Gruppo Friulchem alla data di riferimento del 30 giugno 2024;

M = Valore attribuibile alle partecipazioni di terzi in società del Gruppo Friulchem;

V_f = Valore finale dell'impresa dopo il periodo di previsione analitica. Esso è stato, in particolare, determinato nel modo seguente:

$$V_f = \frac{\overline{FCFO}x(1 + g)}{(Wacc - g)}$$

dove:

\overline{FCFO} = Flusso di cassa normalizzato che si ritiene generabile dall'attività operative dell'impresa nel medio lungo termine, alla fine del periodo di previsione analitica (anno 2026);

g = *Growth rate*, tasso di crescita di lungo termine, assunto considerando le caratteristiche del settore in cui opera la società, pari a 2%, pari al tasso di inflazione di lungo termine basato sulle attuali previsioni medie di mercato ⁽⁸⁾.

La quantificazione del valore dell'*Equity Value* al 30 giugno 2024 è quindi riportata nella seguente tabella.

| UDCF - €'000 | |
|---------------------------------|----------|
| Valore Unlevered | 17.886 |
| Financial asset (30.06.2024) | 1.627 |
| PFN (30.06.2024) | (11.966) |
| Minority interests (30.06.2024) | (291) |
| Equity Value at 30.06.2024 | 7.256 |

8) Si veda, per tutti: INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF), "*Inflation rate, end of period consumer prices*", forecast Italy 2029, Aprile 2024.

I risultati ottenuti sono stati sottoposti ad un'analisi di sensitività, facendo variare di +/-50 *basis points* il Tasso di attualizzazione (Wacc) e il tasso di crescita (g). I risultati raggiunti sono rappresentati nella seguente tabella.

| Equity value | | Actualization Rate | | | | |
|--------------|------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 9,88% | 10,38% | 10,88% | 11,38% | 11,88% |
| Growth Rate | 1,0% | 7.470 | 6.555 | 5.732 | 4.990 | 4.317 |
| | 1,5% | 8.381 | 7.362 | 6.453 | 5.637 | 4.900 |
| | 2,0% | 9.407 | 8.267 | 7.256 | 6.353 | 5.543 |
| | 2,5% | 10.573 | 9.286 | 8.154 | 7.150 | 6.254 |
| | 3,0% | 11.909 | 10.445 | 9.167 | 8.043 | 7.046 |

Al fine di determinare quindi il valore attribuibile alla singola azione ordinaria Friulchem il valore così ottenuto è stato diviso per il numero di azioni in circolazione.

Il calcolo è il seguente:

| UDCF - € | |
|----------------------------|-----------|
| Equity Value al 30.06.2024 | 7.256.000 |
| Numero azioni | 7.999.750 |
| Valore ad azione | 0.907 |

Sulla base dell'applicazione del metodo finanziario ad un'azione ordinaria di Friulchem S.p.A. è quindi attribuibile il valore di **0,907 Euro**.

8. I MULTIPLI DI BORSA

Il metodo dei Multipli di Borsa è basato sull'analisi delle quotazioni di Borsa di un campione di società comparabili a quella oggetto di valutazione, raffrontate a determinati parametri economici e/o operativi delle società stesse. Tale metodo si basa sull'assunto generale che, in un mercato efficiente ed in assenza di movimenti speculativi, il prezzo di Borsa delle azioni di una società riflette le aspettative del mercato circa il tasso di crescita degli utili ed il grado di rischio ad esso associato.

L'applicazione del metodo dei Multipli di Borsa si articola quindi nelle seguenti fasi:

- 1) scelta del campione di società comparabili;
- 2) scelta del moltiplicatore;
- 3) sintesi finale.

Nel caso in esame, considerato l'oggetto, la finalità e il contesto della stima, le determinazioni assunte sono state le seguenti.



Per quanto riguarda la selezione di società comparabili, si è ritenuto ragionevole, soprattutto in termini di obiettività, assumere a riferimento il campione di imprese considerate comparabili a Friulchem dalla banca dati *Capital IQ, Standard & Poor's* ("S&P"), limitatamente al settore d'appartenenza.

In particolare S&P classifica Friulchem (BIT: FCM) nell'ambito dell'indice di settore: "*Pharmaceutical: Veterinary Drugs*".

Da tale campione (costituito da n. 16 società) sono state escluse le società per le quali non sono disponibili i dati rilevanti per l'applicazione del metodo, nella versione prescelta, o che forniscono dati non significativi ⁹⁾. Residuano quindi, oltre a Friulchem, n. 11 società, di seguito identificate.

| | Company Name | Ticker |
|----|-----------------------------|---------------|
| 1 | Animalcare Group plc | AIM:ANCR |
| 2 | Antibiotice S.A. | BVB:ATB |
| 3 | Biotika a.s. | BSSE:1BSL01AE |
| 4 | Deva Holding A.S. | IBSE:DEVA |
| 5 | ECO Animal Health Group plc | AIM:EAH |
| 6 | Faes Farma, S.A. | BME:FAE |
| 7 | Krka, d. d. | LJSE:KRKG |
| 8 | Orion Oyj | HLSE:ORNBV |
| 9 | Swedencare AB (publ) | OM:SECARE |
| 10 | Vetoquinol SA | ENXTPA:VETO |
| 11 | Virbac SA | ENXTPA:VIRP |

Fonte: S&P Capital IQ

Per quanto riguarda la scelta del multiplo (o moltiplicatore), considerate le caratteristiche proprie del settore e della prassi di mercato, si è fatto riferimento al multiplo *asset side* EV/Ebitda ⁽¹⁰⁾.

In particolare:

1. Si è considerato, per le società ricomprese nel campione selezionato, il multiplo (EV/EBITDA) fornito da S&P e disponibile alla data del 20 novembre 2024.
2. Si è quindi considerato il dato di sintesi "mediano" del valore del multiplo per il campione considerato; tale scelta risulta condivisibile per settori in cui le imprese adottano modelli di *business* sostanzialmente uniformi, come nel caso in esame, e quando si ritiene che l'impresa *target* sarà in grado di assumere un "posizionamento mediano" nella graduatoria delle società comparabili, sia per prospettive di crescita sia per capacità di generare *performance* economiche e finanziarie. Ciò coerentemente alla funzione attribuita al metodo in esame nell'ambito dell'unitario processo valutativo qui in oggetto.

I dati così ottenuti vengono sintetizzati nella tabella di seguito riportata.

⁹⁾ In particolare sono state escluse le seguenti società: Coretech 5 Société anonyme, Labiana Health, S.A., Lipidor AB (publ), MedinCell S.A..

¹⁰⁾ In particolare, si è fatto riferimento al dato S&P Capital IQ: "IQ_TEV_EBITDA – FY".

| Multipli Campione di imprese comparabili | |
|--|---------|
| | Mediana |
| <i>EV/Ebitda FY</i> | 10,33 x |

Sulla base del valore mediano del multiplo, espresso dal campione di imprese considerate è stato quindi possibile determinare il valore attribuibile a Friulchem, alla data di riferimento della stima.

A tal fine:

1. Si è fatto riferimento ai dati di Ebitda per l'anno 2024, desumibili dal Piano 2024-2026.
2. Sulla base dei multipli mediani desumibili dal campione di imprese comparabili considerate è stato quindi determinato l'EV di Friulchem alla data di riferimento del 30 giugno 2024. La scelta della mediana è sicuramente appropriata considerata la numerosità del campione considerato e la dispersione dei multipli osservabili;
3. Al fine di pervenire al solo valore economico del patrimonio netto di Friulchem (cd. *Equity Value*), è stata quindi dedotta la Posizione Finanziaria Netta e il valore attribuibile alle minoranze stimate alla data di riferimento.
4. Al fine di determinare quindi il valore attribuibile alla singola azione ordinaria Friulchem il valore così ottenuto è stato diviso per il numero di azioni in circolazione.

Nel seguito si riportano le tabelle rappresentative.

| Multipli di mercato - € '000 | |
|---------------------------------|----------------|
| <i>EV / EBITDA (FY) Mediano</i> | <i>10,33 x</i> |
| EBITDA Friulchem S.p.A. 2024 | 1.728 |
| Financial asset (30.06.2024) | 1.627 |
| Enterprise value | 19.477 |
| Minority Interests (30.06.2024) | (291) |
| PFN (30.06.2024) | (11.966) |
| Equity Value at 30.06.2024 | 7.220 |

Il valore attribuibile ad azione perseguito dietro applicazione del metodo dei moltiplicatori è rappresentato nella seguente tabella.

| Multipli di mercato - € | |
|----------------------------|-----------|
| Equity Value at 30.06.2024 | 7.220.000 |
| Numero azioni | 7.999.750 |
| Valore ad azione | 0.903 |

Sulla base dei risultati così ottenuti il sottoscritto ritiene possibile affermare che il valore attribuibile ad un'azione del Gruppo è pari, anche in questo caso, a circa **Euro 0,903**.




9. CONCLUSIONI

Alla luce delle analisi svolte e dei risultati raggiunti, tenuto conto dell'oggetto, della finalità e del contesto della stima, nonché dei limiti dell'Incarico ricevuto, meglio descritto nel primo capitolo della presente relazione, lo scrivente ritiene di poter ragionevolmente affermare che:

Il valore di liquidazione ai fini di recesso ("Valore di Recesso") di un'azione ordinaria di Friulchem S.p.A. può essere considerato congruo da un punto di vista finanziario se compreso tra: un minimo di 0,811 Euro e un massimo di 1,000 Euro, con un valore centrale pari a circa 0,907 Euro.

Milano, 3 dicembre 2024

Prof. Andrea Amaduzzi



SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

| | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972. |
|-------------------------------------|--|

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

| | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.). |
| <input type="checkbox"/> | In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007. |
| <input type="checkbox"/> | In bollo: per gli usi consentiti dalla legge. |
| <input type="checkbox"/> | In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge. |

COPIA CONFORME

| | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale. |
| <input type="checkbox"/> | Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce |